

PARTE SPECIALE

Introduzione.

Nella **parte speciale** vengono richiamati e analizzati i reati, presenti nel Decreto, che più rilevano in relazione al tipo di attività svolta da Fondazione A.I.B. Per quanto non specificato in questa Parte Speciale, si fa riferimento al testo del Decreto 231/2001 e agli articoli di legge in esso richiamati.

Nella **parte speciale**, per ogni categoria di reato prevista dal D.lgs. 231/01, a seguito delle attività di *risk assessment* che hanno posto in evidenza le aree operative considerate “a rischio”, vengono espressi i principi generali che devono regolare l’azione dei destinatari del Modello organizzativo e l’indicazione dei protocolli operativi adottati.

Destinatari della parte speciale.

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di Fondazione A.I.B. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e consulenti, già definiti nella Parte Generale e nel Codice etico.

La presente Parte Speciale del Modello ha il duplice obiettivo di illustrare le fattispecie di reato potenzialmente realizzabili attraverso l’attività svolta in Fondazione A.I.B. e di fornire indicazioni di massima per indirizzare l’operare dei Destinatari del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati che possono comportare la responsabilità della Fondazione.

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

A norma dell'**articolo 24 del Decreto** («*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*»), rilevano:

- art. 316 *bis* c.p.: malversazione a danno dello Stato;
- art. 316 *ter* c.p.: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 356 c.p.: frode nelle pubbliche forniture;
- art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 640 *bis* c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640 *ter* c.p.: frode informatica;
- art. 2. L. n. 898/1986: frode ai danni del Fondo europeo agricolo;
- art. 353 c.p.: turbata libertà degli incanti;
- art. 353 *bis* c.p.: turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;

Viene considerato come "*Ente della pubblica amministrazione*" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi, quali:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- *Authorities* (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee¹ contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

L'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Considerato che il reato si ritiene consumato con la fase esecutiva, esso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote; se il danno è di particolare gravità o il profitto rilevante, la sanzione pecuniaria si colloca nella forbice tra 200 e 600 quote. mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle

¹ A norma dell'art. 7, comma 1, D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».

Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La fattispecie in questione ha natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale reato.

Per l'integrazione del reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316 *bis* c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

La condotta può essere sia commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) sia omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute) ed è punibile anche il mero tentativo.

Il soggetto deve agire con coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote; se il danno è di particolare gravità o il profitto rilevante, la sanzione pecuniaria si colloca nella forbice tra 200 e 600 quote. mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture.

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente².

² La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

Scopo della disposizione dell'art. 356 c.p. è quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture, ponendolo al riparo da comportamenti fraudolenti del fornitore. L'interesse protetto, quindi, è quello del corretto e regolare funzionamento della amministrazione contro l'inadempimento dovuto a malafede contrattuale.

I soggetti attivi possono essere i fornitori, i subfornitori, i mediatori ed i rappresentanti dei fornitori.

Il reato è configurabile in riferimento a qualsiasi tipo di contratto di fornitura (in esso comprendendosi contratti di compravendita, somministrazione, appalto). Ai fini dell'art. 356, quindi, rileva qualsiasi inadempienza - totale o parziale -, imperfezione, posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura che abbia un concreto effetto sulla conformità della prestazione.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico con la particolarità che, laddove si tratti di un contratto di pubbliche forniture in cui la controparte è, come di regola, un imprenditore, è sufficiente per dimostrare il dolo generico la consapevolezza di effettuare una prestazione diversa per quantità e qualità da quella dovuta, salvo che non venga provato in contrario.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote; se il danno è di particolare gravità o il profitto rilevante, la sanzione pecuniaria si colloca nella forbice tra 200 e 600 quote. mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 640 c.p.: Truffa.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549: se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

[...];

[...];

- cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il reato di truffa può altresì realizzarsi qualora si tacciano informazioni che si è obbligati a fornire e che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria, e consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i cd artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore, ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote; se il danno è di particolare gravità o il profitto rilevante, la sanzione pecuniaria si colloca nella forbice tra 200 e 600 quote. mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea³.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

L'oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate.

Il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene dallo Stato, da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa) o dall'Unione europea.

La truffa si consuma nel momento in cui il bene che rappresenta l'ingiusto profitto entra nella disponibilità dell'agente. Allorquando la sovvenzione indebitamente percepita sia erogata in ratei periodici, il reato *de qua* deve considerarsi a consumazione prolungata: ne discende che il momento consumativo coincide con la cessazione dei pagamenti che segna anche la fine dell'aggravamento del danno⁴.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite.

³ Le parole "da due a sette anni" sono state introdotte dall'art. 30, comma 1, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 in sostituzione delle parole "da uno a sei anni".

⁴ Cassazione penale, 17 febbraio 2015, n. 6864.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote; se il danno è di particolare gravità o il profitto rilevante, la sanzione pecuniaria si colloca nella forbice tra 200 e 600 quote. mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 640 ter c.p.: Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico e non è richiesta l'induzione in errore della vittima.

Il primo tipo di intervento "fraudolento" menzionato nella norma in esame ha ad oggetto il "funzionamento di un sistema informatico o telematico" e consiste in una modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o trasmissione di dati realizzato da un sistema informatico. Fuoriescono dalla portata della norma incriminatrice quei sistemi informatici che assolvono a una funzione di mera protezione, in quanto l'aggiramento di queste barriere tecnologiche non comporta di per sé un profitto ingiusto per l'agente, ma rende soltanto possibile una condotta successiva di aggressione al patrimonio altrui.

L'intervento senza diritto su informazioni destinate al trattamento informatico può realizzarsi sia nella fase che precede l'elaborazione in senso stretto, sia una volta terminata l'elaborazione e può consistere tanto in una alterazione o

soppressione di dati contenuti nel sistema o su un supporto esterno, quanto nell'introduzione di dati falsi.

Ad esempio, costituisce un "intervento senza diritto" sui dati contenuti in un sistema informatico la modificazione dei dati relativi alla situazione del conto corrente sul quale si riflettono le conseguenze dell'operazione economica realizzata da chi ha conseguito abusivamente l'accesso al sistema.

L'elemento soggettivo necessario consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote; se il danno è di particolare gravità o il profitto rilevante, la sanzione pecuniaria si colloca nella forbice tra 200 e 600 quote. mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 2. L. n. 898/1986: Frode ai danni del Fondo europeo agricolo.

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

La fattispecie - che si presenta come residuale rispetto a quella più grave di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - reprime la condotta di

chi, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, laddove la somma percepita sia uguale o superiore a 5.000 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote; se il danno è di particolare gravità o il profitto rilevante, la sanzione pecuniaria si colloca nella forbice tra 200 e 600 quote. mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 353 c.p.: turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni previste per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da 1 a 5 anni e la multa è da euro 516 a euro 2065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

La disposizione tutela l'interesse della Pubblica Amministrazione a che i procedimenti di gara e le licitazioni private rispondano al solo interesse pubblicistico e non siano in alcun modo condizionate. La locuzione "altri mezzi fraudolenti" ha, infatti, portata talmente ampia da poter ricomprendere qualsivoglia atto esorbitante rispetto alla procedura pubblica, in grado di alterare il regolare funzionamento della medesima.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote; se il danno è di particolare gravità o il profitto rilevante, la sanzione pecuniaria si colloca nella forbice tra 200 e 600 quote. mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 353 bis c.p.: turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento

amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente la parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Rispetto alla fattispecie di cui al punto precedente, il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente si consuma in un momento anticipato. Il momento tipico, infatti, è quello antecedente alla pubblicazione del bando. L'oggetto della tutela, infatti, è rappresentato dalla regolarità e libertà del procedimento amministrativo funzionale alla definizione del contenuto del bando o di altro atto che possa considerarsi equipollente.

In particolare, il reato *de quo* può ritenersi configurato anche in un momento in cui la gara non è stata indetta, dunque prima del suo inizio, ma nell'imminenza della stessa e, dunque, quando questa, pur anteriormente alla pubblicazione del bando, era già specifica e determinata.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote; se il danno è di particolare gravità o il profitto rilevante, la sanzione pecuniaria si colloca nella forbice tra 200 e 600 quote. mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

A norma dell'**articolo 25 del Decreto**, rubricato «*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*»⁵, rilevano:

- art. 314, comma 1, c.p.: peculato;
- art. 316 c.p.: peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- art. 317 c.p.: concussione;
- art. 318 c.p.: corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p.: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 *bis* c.p.: circostanze aggravanti;
- art. 319 *ter* c.p.: corruzione in atti giudiziari;
- art. 319 *quater* c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p.: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 c.p.: pene per il corruttore;
- art. 322 c.p.: istigazione alla corruzione;
- art. 322 *bis* c.p.: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di

⁵ Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

art. 323: abuso d'ufficio;

art. 346 *bis* c.p.: traffico di influenze illecite.

MEMORANDUM

Il criterio per distinguere la **concussione** dalla **corruzione propria** è quello del rapporto tra le volontà dei soggetti. In particolare:

- nella **corruzione** il rapporto è paritario e implica la libera convergenza delle volontà verso un comune obiettivo illecito ai danni della P.A.;
- nella **concussione** il pubblico agente esprime una volontà costringitiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo.

Elemento necessariamente comune alle due figure è l'esistenza di una **indebita erogazione** del privato al pubblico agente.

Publici Ufficiali:

Art. 357 c.p.: Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Si precisa che:

Sono *norme di diritto pubblico* quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

Il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione.

Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni

di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.

Il *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

La qualifica di **pubblico ufficiale** deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

Per **pubblica funzione** si intende il complesso di pensiero, di volontà e di azione, che si esplica, con attributi di autorità, nelle sfere di organi legislativi, amministrativi e giudiziari.

Incaricati di un pubblico servizio:

Art. 358 c.p. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio).

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

La locuzione *“a qualunque titolo”* deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio *“di fatto”*). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.

Per *“Pubblico Servizio”* si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Enti della pubblica amministrazione:

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come *“Ente della pubblica amministrazione”* qualsiasi persona giuridica che abbia in cura

interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

* * *

Qui di seguito si riporta la lettera degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati sopra elencati, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 314 c.p.: Peculato.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

2. [...].

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico si impossessino di danaro o altra cosa mobile altrui avuti per ragione d'ufficio e di servizio.

Si tratta di un reato proprio, pertanto la rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 sarà legata ai casi in cui il soggetto privato assuma qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività effettivamente svolta, nonché in tutti i casi di concorso dell'*extraneus* nel reato proprio altrui.

Si tratta di un reato plurioffensivo, che lede il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, con riferimento ai parametri della legalità, efficienza, probità e imparzialità e il patrimonio della P.A. e di terzi. Ne deriva, pertanto, che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane sempre lesa dalla condotta dell'agente l'altro interesse - diverso da quello patrimoniale - protetto dalla norma, ossia il buon andamento della P.A.

Il reato è punito a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà del soggetto attivo di appropriarsi del denaro o dell'altra cosa mobile altrui.

Ai sensi del disposto dell'art. 25 D.lgs. 231/2002 il reato *de quo* rileva quando offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ed è punito con la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 ⁶.

L'elemento materiale del reato consiste nella condotta di ricezione o di ritenzione indebita del danaro o altra utilità, compiuta nell'esercizio delle funzioni o del servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, profittando dell'errore del soggetto passivo.

La condotta assume le due forme della ricezione e della ritenzione. La ricezione consiste nell'accettazione della cosa o di altra utilità offerta da terzi, senza alcuna sollecitazione da parte di chi riceve, la ritenzione consiste nel trattenere presso di sé (o comunque nella propria sfera di disponibilità) la cosa che è stata da altri consegnata e può pertanto assumere la forma dell'appropriazione o della pura e semplice omessa restituzione o omesso trasferimento.

La condotta incriminata deve realizzarsi giovandosi dell'errore altrui, il quale deve essere preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo e non determinato da quest'ultimo. Il dolo richiesto dalla norma è generico: l'autore deve avere la consapevolezza dell'errore del terzo, del carattere indebito della ricezione e della direzione e la coscienza e volontà di giovarsene.

Ai sensi del disposto dell'art. 25 D.lgs. 231/2002 il reato *de quo* rileva quando offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ed è punito con la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Art. 317 c.p.: Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

⁶ Tale comma è stato inserito dal D.lgs. 75/2020.

La condotta penalmente rilevante è quella del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote.

La sanzione interdittiva da 4 a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali mentre da 2 a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Si evidenzia, però, che l'art. 25, comma 5 *bis*, del Decreto, introdotto dalla L. n. 3/2019 ha previsto che: *“Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”,* ossia non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del Decreto, anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p. Secondo la giurisprudenza di legittimità⁷, inoltre, sarebbe possibile, anche nell'ipotesi in cui il reato presupposto per la responsabilità dell'ente sia quello di *corruzione internazionale* di cui all'art. 322 *bis* c.p., applicare alla persona giuridica le misure cautelari interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001.

Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

⁷ Cass. pen., sez. VI, 30 settembre 2010 (dep. 1° dicembre 2010), n. 42701, Rel. Fidelbo, E. s.p.a. e S. s.p.a.

Rileva l'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, consentendosi la repressione del fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati, laddove la dazione del denaro o di altra utilità non è correlato al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto.

Con la novella legislativa del 2012 (legge Anticorruzione) è venuto meno anche qualsiasi riferimento alla "retribuzione" che presupponeva un rapporto sinallagmatico proporzionato tra le parti del *pactum sceleris*, laddove alla dazione o alla promessa dell'utilità doveva necessariamente corrispondere una controprestazione rappresentata dall'atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto qualificato.

La disciplina permette, oggi, di sanzionare penalmente anche i fatti di corruzione impropria susseguente attiva, prima non punibili. Infatti, la nuova formulazione dell'art. 318 c.p., facendo riferimento all'esercizio delle funzioni o dei poteri, e non più allo specifico atto, si pone quale norma incriminatrice generale dei fatti di corruzione.

Come evidenziato dal nuovo art. 320 c.p. (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), a seguito dell'intervento riformatore del 2012, le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. **si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio**. In ogni caso, ai sensi del secondo comma, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 200 quote.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del Decreto, anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 600 quote.

La sanzione interdittiva va da 4 a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali, mentre da 2 a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Si evidenzia, però, che l'art. 25, comma 5 *bis*, del Decreto, introdotto dalla L. n. 3/2019 ha previsto che: *“Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”*.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p. Anche in questo caso, secondo la giurisprudenza di legittimità⁸, inoltre, sarebbe possibile, anche nell'ipotesi in cui il reato presupposto per la responsabilità dell'ente sia quello di *corruzione internazionale* di cui all'art. 322 *bis* c.p., applicare alla persona giuridica le misure cautelari interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001.

Art. 319 *bis* c.p.: Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia

⁸ Cass. pen., sez. VI, 30 settembre 2010 (dep. 1° dicembre 2010), n. 42701, Rel. Fidelbo, E. s.p.a. e S. s.p.a.

interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Costituisce circostanza aggravante l'aver il fatto di cui all'articolo 319 per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 *bis* c.p.).

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote.

La sanzione interdittiva va da 4 a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali mentre da 2 a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Art. 319 *ter* c.p.: Corruzione in atti giudiziari.

1. Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Fondazione sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto, per il comma 1 va da 200 a 600 quote; mentre per il comma 2 da 300 a 800 quote.

La sanzione interdittiva va da 4 a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali mentre da 2 a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Art. 319 *quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il reato è frutto della **Legge "anticorruzione"** (n. 190/2012). Si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene al soggetto attivo, che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità.

In seguito all'ampio dibattito giurisprudenziale avutosi subito dopo l'entrata in vigore della norma, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che *"la fattispecie di induzione indebita di cui all'art. 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa **un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio**"⁹.*

In sostanza, quindi, la condotta del reato *de quo* consiste nella sola induzione, attività che lascia il soggetto libero di autodeterminarsi. Nella concussione di cui all'art. 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario.

Nel reato *de quo* è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole. Ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si considererà integrato anche se commesso da membri degli organi delle Comunità europee e da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri o dalle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote.

⁹ Cass. pen., sez. Unite, sent. 14 marzo 2014, n. 12228.

La sanzione interdittiva va da 4 anni a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali mentre da 2 a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Si evidenzia, però, che l'art. 25, comma 5 *bis*, del Decreto, introdotto dalla L. n. 3/2019 ha previsto che: *“Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”*.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Anche in questo caso, secondo la giurisprudenza di legittimità¹², inoltre, sarebbe possibile, anche nell'ipotesi in cui il reato presupposto per la responsabilità dell'ente sia quello di *corruzione internazionale* di cui all'art. 322 *bis* c.p., applicare alla persona giuridica le misure cautelari interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001.

Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

I casi di corruzione previsti dall'art. 321 c.p. implicano la punibilità oltre che del Pubblico Ufficiale (c.d. corrotto), anche del privato che ha dato o promesso il bene o l'utilità (c.d. corruttore). Nel reato di **corruzione** esiste tra corrotto e corruttore un **accordo** finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella **concussione** il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Nel caso di corruzione per esercizio della funzione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per il privato è fino a 200 quote.

Con riferimento alla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e alla corruzione in atti giudiziari la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il privato va da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 4 a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali e da 2 a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Nel caso di concussione, anche aggravata, e corruzione in atti giudiziari dalla quale è derivata ingiusta condanna alla reclusione la sanzione amministrativa pecuniaria è da 300 a 800 quote, mentre quella interdittiva va da 4 a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali e da 2 a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Si evidenzia che l'art. 25, comma 5 *bis*, del Decreto, introdotto dalla L. n. 3/2019 ha previsto che: *“Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”*.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico ser vizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.

Con il termine **offerta** si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la **promessa** consiste nell'impegno ad una prestazione futura. Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga la possibilità che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per il primo e il terzo comma è fino a 200 quote. Per il secondo e il quarto comma la sanzione amministrativa pecuniaria è da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 4 a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali e da 2 a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Si evidenzia che l'art. 25, comma 5 *bis*, del Decreto, introdotto dalla L. n. 3/2019 ha previsto che: *“Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.*

Art. 323 c.p.: Abuso d'ufficio.

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti

aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità¹⁰, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

L'abuso d'ufficio è un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

L'elemento materiale che caratterizza l'abuso d'ufficio si risolve in una condotta di abuso che deve essere necessariamente realizzata nello svolgimento delle funzioni o del servizio e che si concretizza attraverso la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge (sono pertanto escluse le fonti secondarie, quali i regolamenti e gli atti amministrativi in generale) e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero, in alternativa, mediante l'inosservanza di un obbligo di astensione.

La condotta abusiva deve essere diretta a procurare, intenzionalmente, a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure a procurare ad altri un danno ingiusto.

Il dolo del delitto di abuso d'ufficio è generico e consiste nella rappresentazione da parte dell'agente dello svolgimento attuale della funzione o del servizio e nella volontà di violare una norma di legge o di regolamento attinente alla funzione o al servizio, oppure di non osservare un obbligo di astensione; siccome l'art. 323 esige che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia intenzionalmente procurato il vantaggio o il danno, l'elemento soggettivo assume la forma del dolo intenzionale, cosicché il dolo è generico con riferimento alla condotta ed è intenzionale in relazione all'evento.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per è fino a 200 quote.

¹⁰ Periodo così modificato dal D.L. 75/2020, entrato in vigore il 17 luglio 2020 e convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120.

Art. 346 bis c.p.: Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il reato in questione nasce per punire le condotte dei soggetti che si interpongono tra il pubblico funzionario e il privato in una fase prodromica al raggiungimento dell'accordo corruttivo.

Le condotte descritte dal primo comma puniscono chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con il pubblico funzionario, si fa dare o promettere, per sé o per altri, un vantaggio o come prezzo della propria intermediazione, oppure per remunerare l'agente pubblico per compiere un atto del suo ufficio.

Costituisce un'aggravante remunerare l'agente pubblico per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio oppure se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio dell'attività giudiziaria.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 200 quote.

Si evidenzia che l'art. 25, comma 5 bis, del Decreto, introdotto dalla L. n. 3/2019 ha previsto che: *“Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno*

determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

2. Le attività sensibili ex artt. 24 e 25 del Decreto 231/2001.

Si rinvia al Documento di valutazione dei rischi (DVR 231).

3. Principi generali di comportamento.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli e alle ulteriori procedure organizzative esistenti posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La Fondazione, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva lo svolgimento della suddetta attività al Presidente del Consiglio di Gestione, o ad un membro del Consiglio di Gestione, o ad un soggetto appositamente autorizzato, congiuntamente ad altro soggetto.

È obbligatorio raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione e redigere, all'esito di ogni incontro, un report dell'attività svolta, da conservare negli archivi della Fondazione.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata.

In sede di incontri formali ed informali è vietato indurre la Pubblica Amministrazione a favorire gli interessi della Fondazione.

Rapporti con gli organi ispettivi.

I rapporti con gli organi ispettivi (ATS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco etc.) devono essere tenuti da soggetti autorizzati nel rispetto delle procedure societarie che definiscono le fasi di: i) accesso e accoglimento degli ispettori; ii) gestione della visita e consegna della documentazione richiesta; iii) ricezione e sottoscrizione del verbale; iv) predisposizione *report*; v) conservazione della documentazione.

Ove possibile deve essere garantita la presenza di due persone al fine di evitare condotte e atteggiamenti volti a condizionare illegittimamente il comportamento e le decisioni del personale incaricato dello svolgimento dell'attività di accertamento.

L'esponente aziendale che ha seguito la visita deve predisporre un *report* che consenta di tenere traccia dei soggetti che hanno seguito la verifica, le richieste effettuate e la documentazione fornita.

Gestione del personale.

La procedura di selezione e gestione del personale adottata da Fondazione A.I.B. garantisce l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che rispondano ad esigenze di obiettività e trasparenza, in particolare:

L'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto della specifica procedura adottata dalla Fondazione;

Il soggetto che propone una risorsa esterna non può partecipare all'*iter* di selezione;

L'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato in apposita documentazione da archiviare;

La valutazione da compiere sul candidato deve riguardare anche l'esistenza di possibili conflitti di interesse.

La valutazione dovrà tener conto della disciplina *antipantouflage* di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001; dovrà, in particolare, essere verificato che:

- il candidato abbia cessato il rapporto di pubblico impiego presso un'Amministrazione pubblica, della cui attività la Fondazione è destinataria, da oltre tre anni;

- il candidato il cui rapporto di pubblico impiego sia cessato in un momento successivo (periodo inferiore a tre anni) non abbia esercitato per

conto dell'Amministrazione poteri autoritativi o negoziali nel corso degli ultimi tre anni antecedenti alla cessazione del rapporto medesimo;

Gestione dei rapporti con i fornitori ed eventuali sub-fornitori.

L'iter di scelta di un fornitore o di un consulente deve essere allineato alle procedure vigenti all'interno della Fondazione che garantiscono la tracciabilità del processo decisionale.

La scelta del fornitore per acquisti da eseguirsi in via d'urgenza deve seguire la specifica disciplina protocollare, volta a evidenziare le ragioni dell'urgenza e/o della specifica necessità, nonché a garantire l'assenza di conflitti di interessi.

La stipula dei contratti e l'erogazione di somme di danaro deve essere riservato esclusivamente ai soggetti dotati di appositi poteri di firma e di spesa.

Nei contratti di beni o servizi stipulati, la Fondazione dovrà inserire apposite clausole 231.

Nei rapporti con i fornitori, la Fondazione, con riguardo all'area di rischio *de qua*, deve verificare l'effettività della prestazione ricevuta, nonché l'esistenza e l'operatività della Fondazione fornitrice. Nel caso in cui i fornitori scelgano di avvalersi di sub-fornitori o sub-appaltatori, gli stessi si impegnano contrattualmente a selezionarli verificando:

- che utilizzino manodopera in conformità con la normativa vigente in materia previdenziale, anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso;
- il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza;
- l'assenza di condanne per reati contemplati nel d.lgs. 231/01;
- l'effettività della prestazione o del servizio reso.

La Fondazione prevede nei propri contratti la possibilità di richiedere al fornitore la documentazione in questione attraverso audit periodici.

Beni aziendali e spese di rappresentanza.

La Fondazione disciplina dettagliatamente la concessione dei beni aziendali e l'utilizzo degli stessi da parte del dipendente, nonché, nella regolamentazione

degli accessi al sistema informatico, deve dotarsi di modalità di controllo e verifica delle operazioni compiute sui contenuti esistenti.

Le procedure societarie regolamentano la disciplina delle spese di rappresentanza e di trasferta prevedendo limiti di spesa.

Ogni dipendente deve fornire alla Fondazione la documentazione giustificativa delle spese di rappresentanza sostenute e qualora, durante una trasferta, abbia portato con sé un ospite, per esigenze di lavoro, dovrà indicare anche i dati anagrafici dell'accompagnatore e le ragioni dell'accompagnamento.

Le spese di rappresentanza devono essere autorizzate dal Responsabile di funzione.

Sponsorizzazioni e donazioni.

La Fondazione dovrà, in osservanza delle rispettive procedure, garantire la tracciabilità degli atti attestanti le donazioni e le sponsorizzazioni nonché verificare, a valle, l'effettività delle stesse.

3.1. Area del Fare.

Nello svolgimento delle attività sensibili individuate, la Fondazione:

- garantisce che le fasi di formazione degli atti e di formalizzazione delle decisioni siano sempre documentabili e ricostruibili;
- assicura che le decisioni siano assunte nel rispetto dei principi del Codice Etico, delle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e delle procedure societarie;

3.2. Area del Non Fare.

Nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;

- promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti allo svolgimento del proprio incarico;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite Fondazione terze, lavori o servizi di utilità personale;
- produrre o fornire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, a favore di Fondazione A.I.B.;
- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati,

4. Protocolli a presidio dei rischi-reato ex artt. 24 e 25 del Decreto 231 del 2001.

- Codice etico;
- PR01: *Recruiting*;
- PR03: Omaggi e liberalità;
- Gestione del *Whistleblowing*;
- Selezione terze parti;
- Cassa corrente;
- Gestione rapporti con l'Autorità giudiziaria;

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

In base all'articolo 24 *bis* del Decreto rilevano:

❖ **Le falsità:**

- art. 491 *bis* c.p.: Documenti informatici;

❖ **Delitti contro l'inviolabilità del domicilio:**

- art. 615 *ter* c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615 *quater* c.p.: Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici a telematici;
- art. 615 *quinquies* c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

❖ **Delitti contro l'inviolabilità dei segreti:**

- art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617 *quinquies* c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

❖ **Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone:**

- art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635 *ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635 *quater* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635 *quinquies* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

❖ **Delitti contro il patrimonio mediante frode:**

- art. 640 *quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

❖ **Altri reati:**

- art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105: Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

Le falsità.

Art. 491 bis c.p.: Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [il III del Titolo VII del Libro II del Codice Penale] riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Questa disposizione, inserita dall'art. 3 della legge n. 547 del 23 dicembre 1993, modificata successivamente dalla l. n. 48 del 18 marzo 2008, è stata da ultimo modificata dall'art. 2 del D.lgs. n. 7 del 2016 ("Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), il quale ha eliminato il riferimento al "documento informatico privato", con la conseguenza che la falsità nel documento informatico rileverà solo se relativa agli atti pubblici.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è sino a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

Art. 615 ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- b) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla

sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il bene giuridico protetto dalla disposizione in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, in gran parte, tramite sistemi informatici. Per "sistema informatico" deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all'uomo attraverso l'utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

La condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell'accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l'espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo.

L'elemento soggettivo necessario è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto.

Per l'integrazione del reato non è necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 615 quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5164 a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater c.p.

Il reato previsto dal precetto è un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte dalla norma perpetrate al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno.

Due sono le aggravanti previste dal secondo comma della norma in esame: l'una afferisce alla natura del sistema informatico, l'altra al soggetto che compie la violazione.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è sino a 300 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 615 *quinquies* c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La fattispecie in questione è un reato di pericolo astratto a nulla rilevando il conseguimento dello scopo lesivo.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è quello del dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è sino a 300 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Art. 617 quater c.p.: Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.

Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 bis c.p.), sono, soprattutto al giorno d'oggi, informatiche.

L'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti e l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame:

- la natura statale, pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 617 *quinquies* c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di punire le attività prodromiche all'intercettazione, impedimento od interruzione delle comunicazioni.

Il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature e l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 quater c.p.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il reato è stato ridefinito dalla legge n. 48 del 2008 che ha ovviato ad alcune critiche mosse dalla dottrina in quanto la fattispecie riproduceva, pedissequamente, quella costruita per il reato di "danneggiamento", non tenendo conto delle specificità afferenti ai beni informatici.

Il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento e l'elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il reato sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 635 *ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 bis c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, sia dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo. La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità. Quando la

lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 635 quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 635 quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie è analoga, quanto a struttura, a quella dell'art. 635 ter c.p. La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità. Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio delle sanzioni applicabili.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Delitti contro il patrimonio mediante frode.

Art. 640 *quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

Per l'integrazione del reato è necessario il dolo specifico che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è sino a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Altri reati.

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105: Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni [e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote]

La norma, rivolgendosi agli enti - sia pubblici che privati - "da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale" punisce chi fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero oppure omette di comunicare entro i termini prescritti dati, informazioni o elementi di fatto attinenti alla predisposizione e all'aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici o, infine ostacoli o condizioni l'attività di vigilanza ed ispettiva condotta dal Ministero per lo sviluppo economico.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è sino a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

2. Le attività sensibili ex art. 24 bis del Decreto 231/2001.

In base al DVR, non sono state rilevate attività sensibili per questa categoria di reati.

3. Principi generali di comportamento.

Nonostante non siano emersi rischi rilevanti nel corso dell'attività di *risk assesment*, la disponibilità e l'utilizzo di strumenti informatici rende opportuno delineare alcuni principi generali di comportamento, nonché prescrizioni volte a indirizzare il comportamento dei destinatari del Modello.

In particolare, ogni attività in materia informatica si ispira ai principi espressi nel Codice Etico adottato da Fondazione A.I.B., e al rispetto della normativa vigente. In ogni caso, Fondazione A.I.B., anche attraverso l'ausilio di Fondazione esterne, assicura le azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti nell'ambito dei rapporti contrattuali sottoscritti;
- monitorare sulla corretta applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici.

3.1. Area del Fare.

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti specifiche **regole di condotta**:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle regole aziendali tradizionalmente condivise;
- le credenziali utente devono essere oggetto di modifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- la navigazione in *internet* e l'utilizzo della posta elettronica sui sistemi informativi aziendali, sia attraverso macchine fisse, sia attraverso *devices* mobili (pc portatili, *Smart phones*, *tablet*) deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa e in relazione ad essa;
- le attività di monitoraggio sui *log* di sistema devono essere effettuate regolarmente;
- l'aggiornamento delle *password* dei singoli utenti sui diversi applicativi deve essere effettuato regolarmente;
- i principi e le regole aziendali devono essere rispettati al fine di tutelare la sicurezza dei dati.

3.2. Area del Non Fare.

In ogni caso, è **vietato**:

- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- diffondere in *internet*, ovvero consultare, immagini aventi ad oggetto il compimento di atti sessuali;
- utilizzare i mezzi informatici in dotazione per minacciare ad altri un ingiusto danno, per recare molestia o disturbo, per esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, per offendere l'onore o il decoro altrui, per diffamare e/o commettere un qualsiasi reato.
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - alterare, danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi.

- installare o utilizzare su PC/Server aziendale programmi diversi da quelli autorizzati;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o virus con la finalità di danneggiare enti pubblici o privati;
- intercettare comunicazione di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- effettuare modifiche non autorizzate a programmi al fine di danneggiare enti, pubblici o privati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (*Antivirus, Firewall, Proxy Server*, ecc.);
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e *password*) alla rete aziendale;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici.

Fondazione A.I.B., anche attraverso l'ausilio di società esterne, assicura le azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti nell'ambito dei rapporti contrattuali sottoscritti;
- monitorare sulla corretta applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici.

* * *

C. DELITTI IN MATERIA DI PAGAMENTO CON STRUMENTI DIVERSI DAL CONTANTE.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

A seguito dell'entrata in vigore, in data 14 dicembre 2021, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, è stato introdotto l'art. 25 *octies.1*, d.lgs. n. 231 del 2001, a mente del quale costituiscono reato presupposto della responsabilità dell'ente anche le seguenti fattispecie:

- Art. 493 *ter* c.p.: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (*rubrica così sostituita dal d.lgs. n. 184/2021*);
- Art. 493 *quater* c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (*fattispecie introdotta ex novo dal d.lgs. n. 184/2021*);
- Art. 640 *ter* c.p.: Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- Art. 512 *bis* c.p.: Trasferimento fraudolento di valori;

Art. 493 *ter* c.p.: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato,

ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta

Il delitto di cui all'art. 493 *bis*, primo periodo, c.p. punisce chi utilizza, in modo *indebito*, carte di credito o strumenti di pagamento o prelievo di denaro contante, al fine di trarre profitto per sé o per altri.

Il significato di "indebitamente" è da intendersi in modo assai ampio; il termine non si limita a rendere penalmente rilevanti solo ed esclusivamente le condotte illecite, bensì qualsiasi utilizzo degli strumenti indicati in grado di alterare il pubblico affidamento sulla sicurezza delle transazioni commerciali.

Indebito, pertanto, può essere ad esempio l'utilizzo di carte di credito aziendali per finalità diverse da quelle per le quali le stesse sono erogate ai dipendenti o ai collaboratori aziendali (es. spese di trasferta, di rappresentanza, etc.).

Trattandosi di reato plurioffensivo - ossia che tutela non solo l'integrità patrimoniale del legittimo titolare dello strumento di pagamento elettronico, bensì pure l'interesse pubblico alla sicurezza delle transazioni - il consenso del titolare all'utilizzo di tali strumenti per finalità diverse da quelle per le quali sono consegnati impedisce di ritenere integrata la causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p.¹¹.

Il dolo è specifico, poiché l'indebito utilizzo deve avere una finalizzazione profittevole, per colui che impiega lo strumento di pagamento ovvero anche per terzi soggetti.

Penalmente rilevante è altresì - ai sensi del secondo periodo del richiamato articolo - la condotta di falsificazione o alterazione di tali strumenti.

La cessione o l'acquisizione di strumenti di pagamento, diversi dal contante, di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati costituisce reato presupposto, che è da considerarsi speciale rispetto alla fattispecie generale di ricettazione, prevista dall'art. 25 *octies* d.lgs. n. 231 del 2001.

¹¹ Cass. pen., II sez., 12 maggio 2021, n. 18609.

L'art. 25 *octies*.1 d.lgs. prevede, per la fattispecie in esame, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Non sono invece previste sanzioni interdittive.

Art. 493 *quater* c.p.: detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

La condotta illecita è eterogenea e consiste nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione, procurare a sé o ad altri strumenti informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano destinati a commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento elettronici o comunque diversi dai contanti.

Il dolo è generico e, pertanto, non è richiesta alcuna finalità particolare.

La sanzione per il reato presupposto è quella pecuniaria, per un ammontare di quote fino a 500.

Non sono previste sanzioni interdittive.

Art. 640 *ter* c.p.: frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Il tenore letterale dell'art. 25 *octies.1*, il quale prevede la rilevanza della fattispecie nel solo caso in cui sia aggravata dal trasferimento di denaro, valore monetario o di valuta virtuale, rende rilevante la condotta di chi, intervenendo su un sistema informatico o telematico, senza diritto, o comunque intervenendo su dati, informazioni o programmi telematici o informatici, provveda a realizzare il predetto trasferimento.

Il dolo è generico, sebbene il profitto sia un elemento naturalistico della fattispecie in esame.

La sanzione prevista è esclusivamente pecuniaria ed è fissata in un monte di quote non superiore a 500.

Art. 512 bis c.p.: Trasferimento fraudolento di valori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di quell'articolo 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Delitto che trova la sua primigenia formulazione nell'art. 12 *quinquies* d.lg. n. 306 del 1992, è fattispecie a contrasto della criminalità di tipo mafioso, al fine di evitare che strutture associative possano accumulare capitali di natura illecita.

L'oggetto materiale della condotta è rappresentato da beni di qualsivoglia natura; la condotta penalmente rilevante è quella agevolatrice: simulare negozi leciti al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o in materia di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

La sanzione prevista è esclusivamente pecuniaria ed è fissata in un monte di quote non superiore a 500.

2. Le attività sensibili ai sensi dell'art. 25 *octies*.1. d.lgs. n. 231 del 2001.

Non sono state rilevati, a seguito dell'attività di *risk assessment*, rischi di commissione dei reati presupposto. Si ritengono sufficienti prescrizioni comportamentali di carattere generale, che possano orientare e indirizzare il comportamento dei Destinatari del Modello.

3. Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire il rischio-reato connesso all'utilizzo di carte di credito o strumenti di pagamento diverso dal contante (in specie previsto dall'art. 493 *ter* c.p.), Fondazione A.I.B. e i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori, devono attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

3.1. Area del Fare.

- la dazione di carte di credito o di qualsiasi strumento di pagamento elettronico, diverso dal contante, deve essere appositamente autorizzata dall'Amministrazione o dal Responsabile della funzione cui il singolo destinatario appartiene;
- gli strumenti di pagamento a disposizione dei singoli amministratori, dipendenti, collaboratori devono essere impiegati per le sole spese connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa e per le sole finalità per cui lo strumento di pagamento è stato autorizzato e consegnato;
- i pagamenti eseguiti per il tramite degli strumenti di pagamento diversi dal contante devono essere compiutamente rendicontati;
- l'Ufficio Amministrazione provvede periodicamente a controlli a campione sulla regolarità dell'utilizzo degli strumenti di pagamento, con facoltà di richiedere i chiarimenti ritenuti necessari e informa l'O.d.V. di eventuali irregolarità;

3.2. Area del Non Fare.

- è fatto assoluto divieto al possessore dello strumento di pagamento di utilizzare la risorsa per finalità diverse da quelle per le quali è autorizzata e, in ogni caso, per finalità non strettamente collegate allo svolgimento di attività lavorativa;
- è fatto assoluto divieto di provvedere al pagamento di regalie od omaggi a terzi soggetti, specie se appartenenti alla pubblica amministrazione, per il tramite degli strumenti di pagamento elettronici e comunque diversi dal contante, salvo che il pagamento rientri nelle mere spese di rappresentanza o connesse allo svolgimento di attività lavorativa (es. pranzo aziendale, trasferta);

D. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha disposto l'inserimento dell'art. 24 *ter* nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'art. 24 *ter* del Decreto, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

I reati rilevanti sono:

- Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere;
- Art. 416 *bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Art. 416 *ter* c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione;
- Art. 74 D.P.R. 309/90: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Art. 407, comma 2 lett. a) n. 5, c.p.p.: Delitti in materia di armi;
- Art. 291 *quater* D.P.R. 43/73: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della L. 146/2006 costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa dipendente da reato dell'Ente i delitti previsti dagli artt. 416 c.p. (Associazione per delinquere) e 416 *bis* c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), dall'art. 74 D.P.R. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e dall'art. 291 *quater*

D.P.R. 43/73 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) commessi con modalità transnazionale.

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis¹² e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22 commi e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

¹² La legge 236/2016, entrata in vigore il 7 gennaio 2017 ha introdotto nel Codice penale il nuovo articolo 601 bis ("Traffico di organi prelevati da persona vivente"), il quale dispone che "Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma". La norma è stata ulteriormente modificata dal D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21. Il testo attuale è il seguente: "Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Tale ipotesi di reato è di tipo comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti. La condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti e, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale. L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia: (i) nell'esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma; (ii) nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi; (iii) nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice è il dolo specifico, ovvero coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per l'ipotesi di reato disciplinata dal comma 6 va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per le ipotesi disciplinate nei residui commi dell'art. 416 c.p. va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Art. 416 bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tale ipotesi di reato è di tipo comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Viene definita "associazione di tipo mafioso" quella che per la realizzazione del programma criminoso utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi la forza intimidatrice e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata.

L'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

Per l'integrazione della fattispecie delittuosa l'elemento soggettivo necessario è dato dalla coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminali descritti dalla norma.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

La condanna per il reato *de quo* comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 416 ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso.

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Art. 74 D.P.R. 309/90: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo

che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Art. 407, comma 2 lett. a) n. 5, c.p.p.: Delitti in materia di armi.

I delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975 n. 110 sono puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e con la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Art. 291 quater D.P.R. 43/73: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi

decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

2. Le attività sensibili ex art. 24 ter del Decreto 231/2001.

In base al DVR, non sono state rilevate attività sensibili né rischi rilevanti per questa categoria di reati.

E. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 25 *bis* del Decreto prende in considerazione i reati dei Capi I e II del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la **fede pubblica**. I reati rilevanti sono:

- Art. 453 c.p.: Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 c.p.: Alterazione di monete;
- Art. 455 c.p.: Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098 chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate,

al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato¹³.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 454 c.p.: Alterazione di monete.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. prevede quattro tipi di condotte diverse che sono comuni al reato previsto dall'art. 454 c.p.; da qui l'opportunità di una trattazione complessiva delle due fattispecie. Il bene giuridico protetto dalle norme in esame è la fede pubblica, da intendersi come fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico.

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto. Il reato è configurabile non solo con il porre in essere condotte potenzialmente lesive del bene protetto ma anche con il mero tentativo.

Per la realizzazione del reato l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

¹³ I commi 2 e 3 sono stati inseriti dal D.lgs 21 giugno 2016, n. 125 in attuazione della direttiva 2014/62/UE.

Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Trattasi di un'ipotesi di reato che ha carattere residuale rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

A seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

Per il calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria si attua una riduzione che va da un terzo alla metà della pena stabilita per gli artt. 453 e 454 c.p.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata da 3 a 12 mesi.

Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto in buona fede monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 200 quote.

Art 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

La sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è quella prevista dal Decreto per le lett. *a, c, d*, comma 1 art. 25 *bis* ridotta di un terzo.

Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Il reato si configura quando l'agente riproduce, imitandole, le filigrane ovvero le forme, le tele ed i punzoni che servono a fabbricare la carta filigranata.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516¹⁴.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

¹⁴ Articolo così modificato dal D.lgs. 21 giugno 2016, n. 125 in attuazione della direttiva 2014/62/UE.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Per la configurazione del reato, l'autore deve fare dolosamente uso (coscientemente e volontariamente) di valori di bollo alterati o contraffatti ricevuti in buona fede.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per l'ipotesi del primo comma dell'art. 464 c.p. è fino a 300 quote, mentre per il secondo comma fino a 200 quote.

Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque e contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Obiettivo della norma è tutelare la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo: non è quindi necessario, per integrare il reato, che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche,

denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine). I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

Il reato in esame si configura come reato di pericolo concreto: non è, cioè, necessario un effettivo collegamento tra attività illecita e percezione della stessa da parte dei destinatari, ossia del pubblico. L'integrazione dell'elemento oggettivo richiede invece la specifica attitudine offensiva della condotta, vale a dire l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

2. Le attività sensibili ex art. 25 bis del Decreto 231/2001.

L'attività di *risk assesment* non ha individuato specifici rischi di reato.

3. Principi generali di comportamento.

Nonostante l'assenza di specifici rischi di reato, Fondazione A.I.B. stabilisce, per tutti i Destinatari del Modello, i seguenti principi generali di comportamento:

3.1. Area del Fare.

- Tutti i Destinatari del modello sono tenuti a utilizzare monete e valori di bollo non contraffatti, né alterati;
- Tutti i Destinatari sono tenuti ad utilizzare monete e valori di bollo nella disponibilità di Fondazione A.I.B.;
- Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente agli Amministratori o ai Responsabili di funzione eventuali anomalie o sospetti in ordine alla genuinità delle monete e dei valori di bollo nella loro disponibilità per lo svolgimento delle proprie mansioni;
- Tutti i Destinatari sono tenuti all'impiego di prodotti - materiali o immateriali - che siano nella disponibilità di Fondazione A.I.B.;

3.2. Area del Non Fare.

È fatto assoluto divieto di:

- spendere, nell'esercizio delle mansioni, monete o utilizzare valori di bollo che non siano forniti da Fondazione A.I.B.;
- avere nella propria disponibilità filigrane o altri strumenti atti alla falsificazione;
- utilizzare prodotti - materiali o immateriali - dei quali non sia possibile verificarne la provenienza e/o la liceità;
- scambiare monete o valori di bollo con persone estranee alla Fondazione;

* * *

F. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

La legge n. 99 del 23 luglio 2009, introducendo nel Decreto l'art. 25 bis.1, ha compiuto un espresso richiamo al titolo VIII, capo II, del codice penale che prevede:

- Art. 513 c.p.: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 bis c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p.: frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 *ter* c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art. 517 *quater* c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

Obiettivo della norma è quello di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

La turbata libertà dell'industria o del commercio è un reato a tutela anticipata, che si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa, senza che rilevi il reale danno alla singola industria o commercio. La fattispecie, quindi, mira a tutelare non il patrimonio del singolo, che non necessita di essere effettivamente intaccato, ma il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost.

Tuttavia l'offesa deve rivolgersi nei confronti di soggetti determinati e non indistintamente al sistema economico nel suo complesso.

La fattispecie prevede alternativamente l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La nozione di violenza sulle cose deve essere ricavata dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), ove testualmente si afferma che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Più problematica appare invece l'esatta definizione di "mezzi fraudolenti". Si considerano fraudolenti tutti i mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote.

Art. 513 bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si tratta di un reato di pericolo, per cui è irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando ad integrarlo, il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza.

La fattispecie del delitto mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Si ha concorrenza sleale, configurabile il delitto in questione, quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali.

Chiunque ponendo in vendita mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle Leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474.

L'effettivo ambito di applicazione di detta fattispecie criminosa risulta molto ristretta in quanto l'agente con il suo operato dovrebbe generare un danno capace di coinvolgere l'intera industria nazionale. Il nocumento tipizzato dalla norma non è il danno riferibile ad una singola azienda, ma all'industria italiana in genere o ad un determinato ramo d'industria stessa.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico consistente nella volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con la consapevolezza che i nomi, i marchi e i segni che li contraddistinguono sono contraffatti o alterati e volontà di arrecare un nocumento all'industria nazionale.

La consumazione è sempre in Italia, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico della nazione.

Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso, anzi il deposito dei segni distintivi costituisce circostanza aggravante.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 515 c.p.: Delitto di frode nell' esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.

Con questa fattispecie il legislatore intende impedire che un rapporto tra acquirente e commerciante avvenuto in assenza delle regole della correttezza e della lealtà si rifletta negativamente sull'economia della nazione a prescindere dalle conseguenze che possano derivare al consumatore.

Sono possibili autori del reato non solo l'imprenditore commerciale ma anche tutti coloro i quali lo aiutino o lo sostituiscano nell'esercizio della propria attività.

Il dolo richiesto per la commissione dell'illecito è generico, non essendo richieste, per la consumazione del delitto né particolari modalità ingannatorie, né particolari finalità di lucro. È configurabile il tentativo.

La condotta incriminata si basa sulla consegna di una cosa mobile, consegna che può avvenire non solo nell'ambito del contratto di compravendita, ma anche in relazione ad altri tipi di accordo, come per esempio la permuta, purché si produca l'obbligo di consegna della merce. Oggetto dello scambio può essere una

qualsiasi cosa mobile, la quale possa concretamente essere fatta oggetto di relazioni commerciali.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote.

Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote.

Art 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Con la previsione di questo delitto viene garantita la massa dei consumatori dal pericolo di frode connesso alla circolazione di beni. Questa norma tutela anche la "genuina provenienza" della merce, garantendo non solo la qualità del prodotto, ma anche la sua origine riferita alla località di produzione di un determinato bene, che perciò stesso venga ritenuto di particolare pregio dal consumatore.

In questo contesto, la specificazione geografica non deve necessariamente tener conto dell'ambiente naturale, ma anche delle tradizioni e tecniche di manifattura che in una determinata zona si stimano più radicate o più perfezionate, con conseguenti notevoli riflessi sul pregio della merce che ne costituisce il risultato.

Per la commissione dell'illecito non è necessario il possesso della qualifica di commerciante. Affinché si determini la commissione dell'illecito, che il marchio venga depositato secondo quanto statuito dalle norme sulla proprietà industriale.

L'idoneità a trarre in inganno il compratore deve essere valutata in rapporto alle abitudini dell'acquirente medio nell'operare gli acquisti. Si deve essere in

presenza di mistificazioni del prodotto che non siano di tale grossolanità da non essere in grado di ingannare nessuno.

Questo illecito è strutturato come reato di pericolo ed il dolo richiesto per la concretizzazione della fattispecie criminosa è di tipo generico.

È possibile il concorso con il reato di truffa di cui all'articolo 640 c.p., tenuto conto che l'articolo 517 c.p. sanziona una serie di attività preparatorie tali da consentire il formarsi di un'attività di fraudolento inganno indirizzata verso una vittima specifica.

Ai sensi dell'articolo 518 c.p. la condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli ora esaminati importa la pubblicazione della sentenza.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote.

Art. 517 *ter* c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. 517 *ter* c.p. prevede un delitto doloso con dolo specifico del fine del profitto. L'elemento oggettivo di reato può essere integrato non solo con la violazione del titolo di proprietà industriale, ma anche attraverso l'usurpazione del titolo medesimo. La norma infatti reprime la fabbricazione e il commercio di beni realizzati violando o usurpando i titoli di proprietà industriale. In caso di violazione è prevista l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 517 *bis* c.p.,

della circostanza aggravante di cui all'art 474 *ter*, secondo comma, e della confisca obbligatoria di cui all'art. 474 *bis* c.p.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote.

Art. 517 *quater* c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 *bis*, 474 *ter*, secondo comma, e 517 *bis*, secondo comma.*

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote.

Le attività sensibili ex art. 25 *bis* 1 del Decreto 231/2001.

Si rinvia al DVR 231.

3. Principi generali di comportamento:

In ogni caso, la Fondazione orienta il proprio comportamento verso il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

3.1. Area del Fare.

I destinatari della parte speciale si impegnano a:

- Tenere traccia dei rapporti con i concorrenti;
- Informare i vertici di sospette violazioni della normativa anticoncorrenziale;
- Verificare l'eventuale presenza di brevetti registrati anteriormente;

- Prevedere apposite clausole nei contratti di licenza o cessione di brevetti con cui il titolare garantisca la regolarità e la liceità del titolo di proprietà industriale.

3.2. Area del Non Fare.

In ogni caso, la Fondazione si impegna a non violare brevetti o altri titoli di proprietà intellettuale ed industriale dei quali dovesse fare uso.

La Fondazione, all'occorrenza, si impegna altresì a prevedere apposite clausole nei contratti di licenza o cessione di brevetti con cui il titolare garantisca la regolarità e la liceità del titolo di proprietà industriale.

4. Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25 bis.1. del Decreto 231 del 2001.*

- Codice etico;
- PR03: Omaggi e liberalità;
- Cassa corrente;
- Gestione del *Whistleblowing*;

* * *

G. REATI SOCIETARI.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

L'articolo 25 *ter* comma 1 del decreto n. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del decreto n. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, disponeva che *"se commessi nell'interesse della Fondazione, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano"*, le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

La legge 27 maggio 2015 n. 69, ha eliminato il riferimento all'*"interesse della Fondazione"* e il riferimento ai soggetti attivi, nonché alla *culpa in vigilando*, ponendo fine pertanto al dibattito sviluppatosi in ordine alla rilevanza per i reati societari anche del *"vantaggio"*, previsto come criterio di imputazione generale dall'art. 5 del decreto, nonché in ordine al contenuto dell'obbligo di vigilanza in capo ai vertici societari e al suo rapporto tra questo e l'adozione e l'attuazione del MOGC.

Pertanto, ad oggi, il primo comma dell'art. 25 *ter* dispone semplicemente che *"in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie"*.

L'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, elimina l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle relative misure cautelari.

I reati societari possono suddividersi in tre categorie:

Le falsità.

artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c.: False comunicazioni sociali.

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio.

art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti;

art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;

art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della Fondazione controllante;
art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio ai creditori;
art. 2629 bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale;
art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati;
art. 2635 bis: Istigazione alla corruzione tra privati.;

Altri illeciti.

art. 2625 c.c.: Impedito controllo;
art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea;
art. 2637 c.c.: Aggiotaggio;
art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Le Falsità.

Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Fondazione per conto di terzi.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

Art. 2621 bis c.c.: Fatti di lieve entità.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Fondazione e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano Fondazione che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Fondazione, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 200 quote.

Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle Fondazione quotate.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Fondazione emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle Fondazione indicate nel comma precedente sono equiparate:

- a) le Fondazione emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- b) le Fondazione emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- c) le Fondazione che controllano Fondazione emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- d) le Fondazione che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Fondazione per conto di terzi.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 600 quote.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idonei ad indurre altri in errore. La condotta, cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

Quanto sino ad ora esposto trova applicazione anche nel caso di bilancio consolidato.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le comunicazioni interorganiche rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della Fondazione, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori all'Organo di controllo, *ex art. 2429 c.c.*

Tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della Fondazione, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti, vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge.

Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena e con riferimento all'art. 2621 c.c., presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta, per essere incriminabile, deve comunque essere sorretta dal dolo, consistente nella consapevolezza dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

L'art. 2621 *bis* c.c. riduce la pena prevista dall'art. 2621 nel caso in cui i fatti commessi siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Fondazione e delle modalità e degli effetti della condotta.

La fattispecie dell'art. 2622 c.c. si distingue da quella del precedente articolo 2621 c.c. perché riguarda le Fondazioni quotate. La fattispecie non è pertanto applicabile a Fondazione A.I.B.

Memorandum

LE RELAZIONI.

Il termine "relazione" è usato nella disciplina civilistica delle Fondazioni di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

In particolare, sono previste: la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio; la relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle Fondazioni con azioni quotate in borsa (art. 2428, comma tre, c.c.); la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 *bis*, comma cinque, c.c.); la relazione degli amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di

aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma sei, c.c.); la relazione degli amministratori e le osservazioni del organo di controllo sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.); la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, comma due, c.c.); la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 *quater* c.c. e 2504 *novies* c.c.).

L'elencazione che precede non è fine a se stessa, bensì volta a sottolineare come la lettura del termine "relazioni" debba essere restrittiva: in buona sostanza, esso sta ad indicare le sole "relazioni tipiche" (*id est*, i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

I BILANCI.

Quanto alla categoria dei "bilanci", essa è sicuramente comprensiva del bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 ss. c.c.), inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa. Tra questi devono in linea generale considerarsi anche il bilancio consolidato (ossia il documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e tutti i bilanci la cui natura è straordinaria, tra i quali possono annoverarsi quei prospetti contabili che servono a esprimere la situazione patrimoniale della Fondazione in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od amministrative. Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile richiesto (*ex art. 2433 bis* co. 5 c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501 *ter*, co. 1 c.c.) che deve accompagnare il progetto di fusione (art. 2501 co. 3 c.c.) o di scissione (art. 2504-*novies* c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della Fondazione (art.14 L. fall.).

LE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI.

Al fine di individuare quali debbano essere considerate comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti;

Relativo al soggetto dell'atto: "l'ufficialità";

Determinato dalla sua relazione con l'oggetto: l'inerenza all'oggetto sociale;

Concernente i suoi destinatari: "la direzionalità pubblica".

a) **Ufficialità:** requisito imprescindibile della comunicazione (penalmente rilevante) è il carattere dell'ufficialità integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una Fondazione già costituita o costituenda.

Prive del requisito dell'ufficialità sono quindi le c.d. informazioni confidenziali o private, la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di aggio di aggio societario.

b) **Inerenza all'oggetto sociale:** il secondo requisito riguarda il contenuto della dichiarazione e postula che l'attributo sociale possa assegnarsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della Fondazione. Così non potrà ritenersi sociale la dichiarazione dei competenti organi dell'ente destinata ad informare sull'andamento della borsa nel Paese o all'estero, o quella con la quale si comunica che è stata conferita una procura ad un determinato soggetto.

c) **Direzionalità pubblica:** con il terzo requisito si vuole infine attribuire rilevanza penale soltanto a quelle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari; il carattere della discrezionalità pubblica sarebbe la rilevanza esterna che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione sia destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati non come singoli, ma come categorie aperte.

Relativamente alla **forma**, anche la forma solamente verbale potrebbe configurare una ipotesi di comunicazione falsa. Si pensi ad esempio alle false dichiarazioni rese dagli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori. Così, non saranno propriamente sociali né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (Consiglio di gestione e organo di controllo) compiono nei confronti degli organi stessi, né quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio.

Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli.

Per la punibilità del reato in questione rilevano solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve. La liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della Fondazione. Si noti che la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto, il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio della disciplina civilistica (per le Fondazioni per azioni, regolamentata dall'articolo 2306 c.c.) e si ritiene applicabile soltanto nel caso in difetto di una delibera assembleare, mentre l'art. 2629 c.c., di cui *infra*, si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

Il reato è proprio degli amministratori; sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. Non è invece punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione. Per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve. Rileva altresì tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio).

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 130 quote.

Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della Fondazione controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Fondazione controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della Fondazione controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La condotta è rilevante nelle sole fattispecie al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per esempio dall'art. 2357 c.c. per le Fondazione per azioni e quindi con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate. Si noti che l'art. 2474 c.c. prevede un divieto assoluto in tal senso per le Fondazione a responsabilità limitata.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Fondazione o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Fondazione o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Art. 2629 bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Fondazione con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Fondazione o a terzi.

La norma punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una Fondazione quotata che non dichiara volutamente al Consiglio di gestione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di gestione, violando quanto previsto dall'art. 2391 c.c. La punibilità è circoscritta solamente ai membri di Fondazione quotate in mercati regolamentati, pertanto la fattispecie incriminatrice non è applicabile a Fondazione A.I.B.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Fondazione nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

A tal fine è punita la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della Fondazione, mediante attribuzione di azioni o quote sociali *in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale*. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei

conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della Fondazione, nel caso di trasformazione.

Con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni; con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della Fondazione in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della Fondazione nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Articolo 2635 c.c.: Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Fondazione o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Fondazione o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Fondazione con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[...]

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Tale reato rappresenta una fattispecie dotata di decisivi tratti di novità. Introdotto col noto Disegno di Legge "anticorruzione" approvato dalla Camera il 31 ottobre 2012 e convertito con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'integrità nella pubblica amministrazione" (entrata poi in vigore il 28 novembre 2012), ha significativamente modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2635 c.c., rubricata a suo tempo Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità.

Il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, in "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla corruzione nel settore privato" ha modificato la fattispecie, rendendola più aderente alla realtà aziendale.

Si tratta di un reato relativo a rapporti e meccanismi che richiamano quelli già esaminati in relazione alla corruzione di funzionari della Pubblica Amministrazione, ma che non è la mera trasposizione del modello pubblicistico della corruzione.

Tra i diversi interventi normativi di primaria importanza che la Legge "anticorruzione" ha apportato (dei quali in parte si è già avuto modo di osservare l'incidenza sul sistema del D.lgs. n. 231/2001 in materia di reati contro la pubblica amministrazione), si annovera anche la ridefinizione della fattispecie delittuosa ed il suo inserimento nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato.

Recentemente, il legislatore italiano, recependo le indicazioni provenienti dagli organi sovranazionali nell'ambito della lotta contro la corruzione nel settore privato¹⁸, ha nuovamente modificato il reato *de quo*. Con il D.lgs. 15 marzo 2017,

n. 38, infatti, l'ambito di applicazione della fattispecie viene ampliato sino a comprendere non più solo le Fondazioni commerciali, ma anche qualsiasi ente privato.

I possibili autori di tale reato non sono più solo gli "amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori" di cui al primo comma dell'art. 2635 c.c., ma anche coloro che, nell'ambito organizzativo della Fondazione o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti appena citati. Rientrano nella categoria dei possibili autori sia lavoratori subordinati, sia lavoratori parasubordinati e potenzialmente anche i consulenti e agenti.

Due sono le figure corruttive di maggior interesse pratico: il corruttore concorrente (soggetto inserito in altra Fondazione o agente per conto di essa) ed il corruttore fornitore. La corruzione realizzata dal primo tenderà a radicarsi, circa i soggetti corrotti, nei vertici societari, comportando un esercizio disfunzionale del potere da parte del soggetto corrotto e, di regola, provenendo da una Fondazione concorrente, sarà destinata a produrre pregiudizi di vario genere a detrimento dell'ente in cui si realizzerà il patto corruttivo. La corruzione operata dal fornitore, invece, pur essendo sempre finalizzata ad un esercizio disfunzionale del potere da parte del soggetto corrotto, tenderà comunque a collocarsi a livelli soggettivi medio-bassi nell'organigramma della Fondazione "bersaglio". La dazione o promessa del denaro o altra utilità è penalmente rilevante sia che sia diretta al corrotto, sia che sia diretta a terzi.

Gli obblighi inerenti all'ufficio riguardano ogni atto, vincolato o discrezionale, preparatorio o deliberativo, organizzativo o gestionale, compiuto nell'esercizio dell'attività lavorativa contrario ai doveri sanciti dalla legge, dallo statuto o dal contratto, purché si risolva in un documento per la Fondazione. Gli obblighi di fedeltà ineriscono piuttosto i divieti di concorrenza, i doveri di riservatezza, lealtà, correttezza, buona fede.

Il reato è doloso, la riforma del 2017 ha eliminato il riferimento alla causazione di un documento alla Fondazione di appartenenza dell'esponente corrotto. In definitiva, una Fondazione potrà essere punita per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di corruzione fra privati nel caso in cui i suoi esponenti nel suo interesse o a suo vantaggio abbiano ottenuto, dietro dazione o promessa di utilità, che gli esponenti di altra Fondazione, in violazione dei loro doveri, compissero od omettessero atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio

o degli obblighi di fedeltà e non è più richiesto che gli stessi arrechino anche un documento per la loro stessa Fondazione. In sintesi, i potenziali soggetti attivi del fatto-reato sono solo le Fondazioni che corrompono e non anche quelle che vengono corrotte. La *ratio* della norma è comprensibile e condivisibile poiché solo le Fondazioni che corrompono possono trarre un beneficio della condotta illecita, mentre quelle che vengono corrotte – per definizione normativa – subiscono un danno in seguito alla violazione dei doveri di ufficio o di fedeltà.

Pare opportuno richiamare le quattro figure di corruzione che emergono dal *Bribery Act 2010* del Regno Unito:

- corruzione attiva verso soggetti pubblici o privati;
- corruzione passiva verso soggetti pubblici o privati;
- corruzione di un pubblico funzionario straniero;
- mancata prevenzione della corruzione da parte delle Fondazioni.

La prima tipologia si correla alla promessa o al conferimento ad altri di un vantaggio, finanziario o di altra natura, al fine di ottenere o di remunerare l'illecita esecuzione di attività o prestazioni ricadenti nella loro sfera di funzioni o di responsabilità o in quella di terze persone; la seconda consiste nel richiedere, ricevere o accettare di ricevere tale vantaggio; la terza riguarda la corruzione del pubblico funzionario straniero e proietta l'applicabilità delle relative disposizioni all'esterno del territorio nazionale; la quarta è riferita alla *corporate offence*, costituita dall'omissione, da parte di una Fondazione commerciale, dell'adozione di misure idonee a prevenire episodi di corruzione.

In sostanza, il *Bribery Act 2010* punisce la Fondazione qualora coloro che svolgano attività per conto della medesima commettano il reato di corruzione al fine di ottenere o mantenere affari o vantaggi per il *business* della Fondazione stessa.

Le procedure che andranno adottate per evitare che la Fondazione possa incorrere in responsabilità devono essere ispirate ai criteri di:

proporzionalità: le procedure dovranno essere proporzionate ai rischi di corruzione che si intendono prevenire e alle dimensioni del business dell'impresa;

top level commitment: il top management dovrà (i) garantire che l'attività d'impresa sia svolta in assenza di corruzione, (ii) supervisionare il middle management e (iii) rendere chiaro ai soggetti commerciali che, nell'ambito delle attività di impresa, non si tollera la corruzione;

risk assessment: l'impresa dovrà valutare la natura e l'entità della sua esposizione a potenziali rischi di corruzione sia esterni che interni, e cioè posti in essere da parte di persone ad essa associate;

due diligence: svolgimento di accurati controlli sui soggetti con i quali l'impresa intrattiene rapporti commerciali;

comunicazione: le politiche di prevenzione della corruzione e le relative procedure di controllo devono essere note ai dipendenti ed al personale della Fondazione attraverso adeguati programmi di comunicazione e formazione;

monitoraggio e revisione: il monitoraggio continuo delle procedure di controllo della Fondazione al fine di aggiornarle ed adeguarle alle eventuali modifiche dei rischi di corruzione.

Per quanto l'art. 25 ter lett. s bis) D.lgs. 231/2001 limiti la rilevanza della corruzione tra privati alla corruzione attiva prevista dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. (per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote), Fondazione A.I.B. condanna altresì la corruzione passiva (accettazione di denaro o altra utilità per sé o per altri in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà), pertanto le regole che seguono terranno presente anche questa ipotesi.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 600 quote. È previsto l'aumento di un terzo se l'ente, a seguito della commissione del fatto corruttivo, ha realizzato un profitto di rilevante entità.

Sono altresì previste le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto.

Art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Fondazione o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione agli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita al terzo comma, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Fondazione o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora la sollecitazione non sia accettata.

[...].

Il reato previsto dall'art. 2635 bis c.c., introdotto dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, c.c. incrimina l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti alle figure apicali nell'ambito di una Fondazione o ente privato come sopra individuate, nonché a chi esercita funzioni direttive, preordinata al compimento o all'omissione, da parte dei predetti soggetti, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

L'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001 rinvia esclusivamente al primo comma dell'art. 2635 bis c.c., anche in questo caso, pertanto, sono punibili coloro che istigano alla corruzione tra privati e non chi sollecita per sé o per altri la dazione o la promessa di danaro.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote. È previsto l'aumento di un terzo se l'ente, a seguito della commissione del fatto corruttivo, ha realizzato un profitto di rilevante entità. Sono altresì previste le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto.

Altri illeciti.

Art. 2625 c.c.: Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di Fondazione con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in

misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Trattasi di reato¹⁵ proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle Fondazione di revisione.

Il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, l'idoneità della condotta a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo.

Il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la Fondazione di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

¹⁵ La condotta deve essere commessa a danno di uno dei soci per essere penalmente rilevante; diversamente è configurabile un mero illecito amministrativo.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone.

Alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute.

Affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Fondazione o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Fondazione per conto di terzi.

[...];

[...];

3 bis. [...].

La figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d'Italia.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dall'art. 54 del D.lgs. 19/2023 (Dir. UE 2019/2121).

1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale.

Per tale fattispecie, l'art. 25 *ter* lett. *s-ter* stabilisce la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

Il certificato di cui all'art. 29 D.lgs. 19/2023 è il certificato preliminare - richiesto a un notaio dalla Fondazione italiana partecipante alla fusione transfrontaliera - che attesta il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Il co. 2 dell'art. 29 stabilisce quali sono gli atti che devono essere prodotti al fine del rilascio del certificato suddetto, mentre il co. 3 della medesima disposizione individua le verifiche a cui il notaio deve necessariamente provvedere prima della formazione dell'atto. Il certificato deve essere rilasciato senza indugio (co. 4), salvo che non siano adempite le condizioni di legge o non siano state osservate le formalità necessarie; in tal caso, comunica tempestivamente alla Fondazione i motivi ostativi al rilascio del certificato, indicando un termine per sanare le mancanze, ove sanabili (co. 5). In caso di ritardo nel rilascio (superiore a trenta giorni) è prevista una funzione suppletiva del Tribunale (co. 6 e 7).

Ciò premesso, il reato di cui all'art. 25 *ter* lett. *s-ter* d.lgs. n. 231 del 2001 si consuma nel momento in cui la Fondazione interessata nell'operazione di fusione transfrontaliera pone in essere falsi materiali (formazione di atti non veritieri) o ideologici (rappresentazione di circostanze non veritiere), ovvero rende dichiarazioni false o informazioni false che possano influire sull'esito della procedura di rilascio.

Stante il tenore letterale della norma e in ragione di un'interpretazione sistematica, sembra possibile affermare che le condotte di falsità materiale o ideologica possano essere rilevanti, indipendentemente dalla loro incidenza sull'esito della procedura; basti osservare come le falsità già rappresentino fattispecie rilevanti ai sensi del decreto 231. La fattispecie qui richiamata sarà applicabile in forza del principio di specialità, trattandosi di un ambito specifico all'interno del quale il falso si consuma.

Invece, l'introduzione dell'aggettivo "rilevanti" fa propendere per una diversa interpretazione in ordine alle informazioni omesse. Non ogni informazione omessa sarà in grado di determinare la responsabilità dell'ente, bensì solo ed esclusivamente quelle che - ove conosciute - avrebbero potuto impedire il rilascio del certificato preliminare.

Per tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter* del Decreto, qualora il profitto derivato alla Fondazione sia di rilevante entità la pena pecuniaria prevista è aumentata di un terzo.

2. Le attività sensibili ex art. 25 *ter* del Decreto 231/2001.

Si rinvia al DVR.

3. Principi generali di comportamento.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, nonché alle procedure societarie esistenti a presidio dei rischi-reato individuati.

Gestione contabilità, redazione del bilancio di esercizio, relazione e comunicazioni sociali.

Nella tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in generale, nonché nell'esecuzione degli oneri informativi obbligatori in base alla normativa di legge, la Fondazione garantisce che:

- ogni modifica ai dati contabili sia concordata con la funziona aziendale che li ha generati;
- il progetto di bilancio e gli altri documenti contabili siano messi a disposizione con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del progetto di bilancio e degli altri documenti contabili;
- siano definiti i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali nella gestione della contabilità generale, valutazione e stima delle poste di bilancio, redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infrannuali;
- il processo sia condotto, tenuto conto delle dimensioni organizzative dei singoli uffici e dipartimenti, in accordo con il principio di separazione dei

compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;

- le principali fasi siano opportunamente documentate e che esistano previsioni circa ruoli e responsabilità e modalità di archiviazione presso gli uffici competenti della documentazione rilevante.

Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve e operazioni sul capitale.

Nello svolgimento delle attività sensibili in questione, al fine di assicurare il rispetto dello Statuto e della normativa di riferimento, viene garantita la corretta gestione del processo che si articola in:

- studio dell'operazione e predisposizione della documentazione;
- gestione degli adempimenti e predisposizione della documentazione a supporto dell'operazione;
- autorizzazione;
- contabilizzazione.

La Fondazione garantisce inoltre che il processo sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti e che le fasi siano adeguatamente tracciate.

3.1. Area del Fare.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- utilizzare denaro contante e carte di credito aziendali solo previa autorizzazione da parte della funzione aziendale preposta;
- utilizzare i beni forniti dalla Fondazione per finalità aziendali;
- individuare i collaboratori ed i fornitori a seguito di un'attenta verifica concernente i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità. Tale verifica è attuata almeno attraverso:
- autocertificazione da parte del potenziale soggetto terzo circa i requisiti posseduti;

- la presentazione del Casellario Giudiziario nei casi previsti dalla legge;
- nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo *standard* contrattuali specificanti tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche. Tali contratti devono essere definiti avendo a riferimento i prezzi medi di mercato applicati al servizio d'acquisto;
- assicurare l'archiviazione dei contratti di propria competenza;
- attuare verifica della contabilità generale;
- ricorrere alla riconciliazione bancaria;
- verificare l'evasione delle richieste di informazione;
- verbalizzare gli incontri col Sindaco Unico;
- i campionamenti di terreno dovranno essere effettuati, a campione, o congiuntamente da due tecnici o dai tecnici campionatori di un laboratorio terzo;
- le analisi sui rifiuti dovranno essere effettuate, a campione, da un laboratorio di analisi diverso da quello utilizzato abitualmente;
- fornire alla Fondazione la documentazione giustificativa delle spese di rappresentanza sostenute.

3.2. Area del Non Fare.

In ogni caso, è **vietato**:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge;
- illustrare, ove necessario, i dati e le informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente alla realtà;
- porre in essere pratiche o comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi di vantaggi per la Fondazione contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente Modello;
- offrire o ricevere regali, doni, omaggi o altre utilità a vario titolo, eccezion fatta, in particolari circostanze di natura istituzionale, nelle quali eventuali omaggi dovranno comunque avere natura simbolica, essere di valore irrisorio e tali da non poter essere in alcun modo interpretabili da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi;

Parte speciale - Fondazione A.I.B.

- effettuare elargizioni in denaro o altra natura o qualunque forma di trattamento speciale a chiunque sia impegnato in un rapporto d'affari con una Fondazione terza, se l'intenzione ultima sia quella di influenzare una decisione commerciale ad eccezione, eventualmente, di regali occasionali o simbolici non in grado di influenzare alcuno;
- nei rapporti con Fondazione terze (clienti o fornitori), sostenere spese di rappresentanza ingiustificate;
- assumere personale al sol fine di assicurare vantaggi indebiti alla Fondazione;
- non vi deve essere identità tra chi richiede la fornitura, chi effettua l'acquisto, chi certifica la consegna e chi effettua il pagamento.

4. Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25 ter* del Decreto:

- Codice etico;
- PR03: Omaggi e liberalità;
- Cassa corrente;
- Gestione *Whistleblowing*;

* * *

H. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE PUBBLICO.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel *corpus* del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati rilevanti sono:

- Art. 270 c.p.: Associazioni sovversive;
- Art. 270 *bis* c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 270 *ter* c.p.: Assistenza agli associati;
- Art. 270 *quater* c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 *quater*¹ c.p.: Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
- Art. 270 *quinquies* c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 *quinquies* 1 c.p.: Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 270 *quinquies* 2 c.p.: Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- Art. 270 *sexies* c.p.: Condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 280 c.p.: Attentato con finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280 *bis* c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 280 *ter* c.p.: Atti di terrorismo nucleare;
- Art. 289 *bis* c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II;
- Art. 304 c.p.: Cospirazione politica mediante accordo;
- Art. 305 c.p.: Cospirazione politica mediante associazione;
- Art. 306 c.p.: Banda armata: formazione e partecipazione;
- Art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;

- Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (artt. 1 e 5 D.L. 625/79; art. 1 e 2 L. 342/76; art. 3 L. 422/89; art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999).

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha determinato l'inserzione, nel D.lgs. n. 231/01, dell'art. 25 *quater*.1 che prevede, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa derivante da reato degli Enti, delle fattispecie di "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" di cui all'art. 583 *bis* c.p.

2. Le attività sensibili ex artt. 25 *quater* e 25 *quater*.1 del Decreto 231/2001.

In base al DVR, non sono state rilevate attività sensibili per questa categoria di reati e, stante l'assenza di qualsivoglia rischio, non si ritiene necessaria l'indicazione di alcuna prescrizione comportamentale.

* * *

I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

L'articolo 25 *quinquies* del Decreto, rubricato "*Delitti contro la personalità individuale*", richiama i seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 *bis* c.p.: Prostituzione minorile;
- art. 600 *ter* c.p.: Pornografia minorile;
- art. 600 *quater* c.p.: Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600 *quater.1* c.p.: Pornografia virtuale;
- art. 600 *quinquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p.: Tratta di persone;
- art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603 *bis* c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro¹⁶;
- art. 609 *undecies* c.p.: Adescamento di minorenni.

Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Tale ipotesi di reato è di tipo comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, chiunque consenta o agevoli la

¹⁶ Tale articolo è stato inserito dall'art. 6 della L. 29 ottobre 2016 n. 199 "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo*" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2016 ed entrata in vigore il giorno successivo). L'art. 1 della medesima legge ha modificato l'art. 603 *bis* c.p.

riduzione in schiavitù o in servitù di un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

L'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Fondazione o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la riduzione di taluno in schiavitù o servitù.

La condotta si sostanzia nel: (i) *ridurre una persona in schiavitù* – tale concetto è delineato dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. 1723/1928), che la definisce come l'atto o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi; (ii) *ridurre una persona in servitù*: ossia ridurre mediante violenza minaccia o abuso di autorità, la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Art. 600 bis c.p.: Prostituzione minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ad anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in danaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote per il primo comma, e da 200 a 700 quote per il secondo comma.

Art. 600 ter c.p.: Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico, ovvero recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164;

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote per il primo ed il secondo comma, mentre per il terzo e quarto comma da 200 a 700 quote.

Art. 600 quater c.p.: Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato è di tipo comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

L'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Fondazione o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel procurarsi e detenere materiale pornografico.

La condotta si sostanzia nel: (i) *procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale di minori*: procurarsi implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico; è materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc.; l'utilizzazione consiste nell'approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone i guadagni; (ii) *detenere lo stesso materiale*: detenere vuol dire trovarsi nella condizione di avere la disponibilità del materiale pornografico.

L'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Art. 600 *quater*.1 c.p.: Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Tale ipotesi di reato è di pericolo astratto, perché la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell'integrità psicofisica del minore. L'oggetto delle condotte penalmente rilevanti, nel caso specifico, sono le attività poste in essere dalla Fondazione o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel perpetrare, diffondere e detenere materiale pornografico virtuale.

La condotta si sostanzia nel: *(i) perpetrare i reati di pornografia minorile (600 ter) e di detenzione di materiale pornografico (600 quater), utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.*

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Art. 600 *quinquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote.

Art. 601 c.p.: Tratta di persone.

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

L'art. 603 *bis* c.p., così come recentemente riformulato, punisce anche chi, anche mediante l'attività di intermediazione, utilizza o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Al fine del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Art. 609 *undecies* c.p.: Adescamento di minorenni.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

2. Le attività sensibili ex art. 25 *quinquies* del Decreto 231/2001.

In base al DVR, non sono state rilevate attività sensibili per questa categoria di reati.

3. Principi generali di comportamento.

Nonostante non ravvisino attività sensibili e il rischio di commissione del reato sia non rilevante, si ritiene comunque opportuna la previsione di norme comportamentali di divieto, che possano comunque indirizzare il comportamento dei Destinatari del Modello.

3.1. Area del Non Fare.

In ogni caso, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*quinqüies* del Decreto;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- corrispondere retribuzioni in difformità dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
- violare i principi enunciati nel Codice etico, i protocolli operativi richiamati dalla presente Parte Speciale;
- utilizzare anche occasionalmente la Fondazione o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Fondazione stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25-*quinqüies* del Decreto;
- di utilizzare gli strumenti e le strutture informatiche per scopi diversi da quelli propriamente lavorativi e, in ogni caso, di accedere a siti o utilizzare programmi informatici o porre in essere qualsivoglia condotta di sfruttamento della strumentazione informatica che possa comportare il rischio di consumazione dei delitti di cui all'art. 25-*quinqüies* del Decreto.

* * *

L. ABUSI DI MERCATO.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

La Legge comunitaria 18 aprile 2005 n. 62 n. 62/2005, recependo la Direttiva 2003/6/CE, ha introdotto nel Testo Unico della Finanza il Titolo I *bis* sull'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e contestualmente ha inserito nel Decreto l'articolo 25 *sexies*, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa delle Fondazioni in capo di violazione delle norme poste a tutela del mercato.

I reati rilevanti a tal fine sono:

- Art. 184 TUF: Abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 185 TUF: Manipolazione del mercato.

Art. 184 TUF: Abuso di informazioni privilegiate.

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una

piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

La norma punisce chiunque, in possesso di un'informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione (anche pubblica) o di un ufficio, acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta da altri, al di fuori del normale esercizio dell'attività lavorativa o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; ovvero raccomanda o induce altri al compimento di talune delle suddette operazioni.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

ART. 185 TUF: Manipolazione del mercato.

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la

sanzione penale quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera;

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Si tratta di un reato comune ed è pertanto realizzabile da chiunque.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

2. Le attività sensibili ex art. 25 *sexies* del Decreto 231/2001.

Data la non quotazione nei mercati regolamentati, le fattispecie in questione non possono essere commesse all'interno di Fondazione A.I.B. e pertanto la Fondazione non è dotata di protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 *sexies* del Decreto, né si ritengono opportune norme comportamentali di portata generale.

* * *

M. SICUREZZA SUL LAVORO.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

L'articolo 25 *septies* del Decreto, rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La Legge n. 123/07 ha introdotto, tra i reati che possono far sorgere la responsabilità in capo all'ente, l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Si evidenzia che i reati citati hanno natura colposa, a differenza di tutti gli altri facenti parte del Decreto, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come **Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro**, ha innovato la precedente versione dell'art. 25 *septies*, ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all'art. 30, le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa - *rectius* penale - degli enti, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.

I delitti cui l'art. 25-*septies* fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei «*Delitti contro la vita e l'incolumità individuale*». Essi sono:

- art. 589 c.p.: Omicidio colposo;
- art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato. L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di cassazione¹⁷ ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la **violazione** di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *negligenza o colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'**omissione** dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.¹⁸. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo".

Infine, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro vada esclusa non solo in caso di **comportamento anormale** del lavoratore (nozione che riguarda le condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo e che, quindi, nulla hanno a che vedere con l'attività svolta), ma anche in presenza di un **comportamento** esorbitante del **lavoratore** (nozione che riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'area di rischio che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, e che non rientrano nell'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni concernenti il contesto lavorativo)¹⁹.

Poiché presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è che il soggetto, apicale o subordinato, agisca "*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*", occorre comprendere quale vantaggio può trarre un'impresa dalla morte o dalle lesioni di un proprio operaio, o addirittura quale interesse può coltivare in prospettiva della realizzazione dell'evento di danno.

¹⁷ Cfr. Cass. 14 marzo 2012 n. 16890.

¹⁸ Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

¹⁹ Cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 2015, n. 41486.

Sul punto la Corte di Cassazione, nella nota sentenza *Thyssenkrupp*²⁰, ha evidenziato che l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionistica, precisando che nei reati colposi l'interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione sub specie, dell'aumento di produttività che ne può derivare sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato" quantomeno nei tempi²¹.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è pari a 1000 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

In caso di violazione dell'art. 55, comma 2. del D.lgs. attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro la sanzione pecuniaria è di 1000 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la

²⁰ Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343.

²¹ Cfr. anche Cassazione Penale, Sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24697.

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La definizione di **lesione** è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato «*Lesione personale*», che disciplina le lesioni personali dolose: vi è lesione ogniqualvolta l'agente produca nel soggetto passivo del reato una **malattia**, ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto. Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti. L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.*

La **lesione personale** colposa può essere:

- ❖ **lieve**: *se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;*
- ❖ **grave** (art. 583 comma 1 c.p.):
 - *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;*
 - *se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo*
- ❖ **gravissima** (art. 583, comma 2 c.p.):
 - *se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
 - *se dal fatto deriva la perdita di un senso;*
 - *se dal fatto deriva la perdita di un arto, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella, la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle gravi o gravissime.

Il reato è procedibile a **querela** della persona offesa, tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai fini del D.lgs. 231/01.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 5000 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 1 anno.

2. Le attività sensibili ex art. 25 septies del Decreto 231/2001.

La Fondazione è dotata di un **Documento di Valutazione dei Rischi**, ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008. Il DVR 81/08 è **parte integrante** del presente Modello organizzativo.

In particolare, il DVR 81/2008 identifica le fonti di rischio mediante una ripartizione “ambientale”, suddivisa nelle seguenti macroaree: fabbricati e ambienti di lavoro; infrastrutture, impianti e ambienti specifici; macchine e attrezzature reparto legno, oliatura, zigrinatura, montaggio e finitura; macchine e attrezzature del reparto lamiera, manutenzione e attrezzeria; macchine e attrezzature del reparto verniciatura; macchine e attrezzature degli uffici tecnici e amministrativi, portineria e macchine varie.

Al di fuori della collocazione “ambientale” sono contemplati i rischi generici: movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, lavoratrici gestanti/perpuere/in allattamento, lavoro minorile e tirocinanti, agenti chimici pericolosi, rumore, vibrazioni meccaniche, stress da lavoro correlato, esplosione, rischi residuali, dispositivi di protezione individuale, incendio, mansionario, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.

Specifiche indicazioni sono previste in relazione alla implementazione dei livelli di sicurezza, nonché apposita parte del Documento è destinata alla valutazione dei profili di rischio connessi all’esecuzione di contratti di appalto, d’opera, di somministrazione.

Il Documento si conclude con le procedure operative di sicurezza.

3. Principi generali di comportamento.

Tutte le attività lavorative devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello.

Pianificazione e gestione del sistema di salute e sicurezza.

La Fondazione definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza e cura la corretta archiviazione della relativa documentazione.

Per la gestione del sistema *de qua* è stato formalizzato un sistema di deleghe di funzione che assicura che il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in conformità ai requisiti normativi.

La Fondazione adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e di evacuazione dei luoghi di lavoro, designando i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di lotta antiincendio, di evacuazione e di primo soccorso.

3.1. Area del Fare.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Fondazione si impegna a:

- garantire l'igiene costante dei luoghi di lavoro;
- destinare un budget adeguato ai presidi di sicurezza sul lavoro;
- destinare un budget adeguato alla formazione del personale;
- creare delle sessioni formative differenziate per le diverse funzioni aziendali e accertare che la formazione sia effettivamente svolta;
- portare adeguatamente a conoscenza dei dipendenti i DVR;
- dotare i dipendenti di adeguati dispositivi di protezione individuale e verificare che questi strumenti siano sempre correttamente funzionanti;
- effettuare periodicamente la manutenzione delle apparecchiature in uso.

3.2. Area del Non Fare.

È, in ogni caso, fatto divieto di:

- tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e sicurezza e per quella altrui;
- omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, come per esempio può essere un evento sismico o un principio di incendio;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- sottostimare delle voci di spesa con impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro.

4. Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 septies del Decreto:

- Codice etico;
- DVR 81/2008;

N. REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente all'attuazione della terza **Direttiva antiriciclaggio** ha introdotto nel Decreto 231/01 (art. 25 *octies*) alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare:

- Art. 648 c.p.: Ricettazione;
- Art. 648 *bis* c.p.: Riciclaggio;
- Art. 648 *ter* c.p.: Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita;
- Art. 648 *ter.1* c.p.: Autoriciclaggio.

Inoltre, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», ha introdotto nel codice penale l'art. **648 *ter. 1***, rubricato "**autoriciclaggio**", nonché ha modificato l'art. 25 *octies* del Decreto legislativo n. 231 del 2001 inserendo nel catalogo dei reati 231 la fattispecie di nuovo conio.

Art. 648 c.p.: Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti.

Il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

L'elemento soggettivo necessario a integrare la fattispecie incriminatrice è il *dolo specifico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza *della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri*.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. reato presupposto che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato comune tutela il patrimonio e l'ordine economico attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

La condotta penalmente rilevante può consistere: (i) nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo; (ii) nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità.

Il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto.

Appare opportuno, infine, ricordare, che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5000 euro a 25000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Data la clausola di sussidiarietà posta nell'*incipit* della norma, il reato si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

La condotta penalmente rilevante è l'impiego, inteso anche come investimento, di proventi illeciti in attività economico-finanziarie. Per la consumazione del reato non è necessario che dalla condotta illecita sia conseguito un profitto.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente di impiegare denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 648 *ter*.1 c.p.: Autoriciclaggio.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Rispetto al reato di riciclaggio, la fattispecie incriminatrice punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pertanto, il soggetto attivo è colui che ha commesso il c.d. reato-presupposto i cui proventi confluiscono nel nuovo reato. Si tratta quindi di un reato proprio.

A monte del nuovo reato di autoriciclaggio possono configurarsi tutti i reati che concretamente sono in grado di fornire all'autore una provvista di denaro o altri beni o utilità: ad esempio, corruzione, evasione fiscale e ogni reato tributario, appropriazione di beni sociali, appropriazione indebita, false comunicazioni sociali, delitti contro la fede pubblica, corruzione tra privati, nonché lo stesso autoriciclaggio.

L'utilizzo a fini personali del denaro, dei beni o delle altre utilità non è punibile.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

2. Le attività sensibili ex art. 25-*octies* del Decreto 231/2001.

Si rinvia al DVR.

3. Principi generali di comportamento.

Fondazione A.I.B. adotta i seguenti criteri organizzativi:

Rapporti con i fornitori.

- Deve assicurarsi la maggior differenziazione possibile tra coloro che si occupano delle seguenti mansioni: richiedere la fornitura, effettuare l'acquisto, certificare la consegna, effettuare il pagamento;
- Devono essere sempre rispettati i criteri tecnico-economici e la procedura adottata per la selezione dei potenziali fornitori;
- Deve essere effettuato un controllo circa la congruità del prezzo della fornitura o della prestazione, verificando che questo sia coerente con quello mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione;
- I fornitori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in relazione alla loro reputazione e affidabilità, appositamente vagliata attraverso le fasi della specifica procedura adottata;
- Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvi gli eventuali limiti individuati dal protocollo specifico;
- Deve essere espletata una adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte, nel rispetto della specifica procedura adottata;
- Tutta la procedura di selezione del fornitore, compresa la stipulazione del contratto, deve essere adeguatamente formalizzata, registrata e conservata.

Rapporti con Consulenti e Collaboratori.

- Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in relazione alla loro reputazione e affidabilità, appositamente vagliata attraverso le fasi della specifica procedura adottata;
- Tutti i contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti;

- È vietato affidare a consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

Gestione finanziaria.

- I livelli autorizzativi relativi ai processi di incasso e di pagamento sono conferiti attraverso l'assegnazione di specifiche procure;
- I poteri per autorizzare la realizzazione delle operazioni di natura finanziaria che impegnano la Fondazione verso terzi sono conferiti attraverso specifiche procure;
- Le attività di accensione di conti correnti bancari, richiesta di nuove linee di credito ed esecuzione dei bonifici, devono essere autorizzate, tramite firma congiunta, dai soggetti dotati di idonei poteri, in base al sistema di poteri in essere.

3.1. Area del Fare.

Al fine di ridurre al minimo la probabilità che si verifichino i reati suindicati, Fondazione A.I.B. conforma la propria attività al rispetto dei seguenti Principi generali, imponendo l'**obbligo** a carico di **chiunque** operi in/per/con la Fondazione di:

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e clienti;
- Verificare il rispetto delle procedure interne per la valutazione degli offerenti e delle offerte e accertare che sia possibile ricostruire la filiera decisionale;
- Verificare che gli incassi tramite denaro contante siano supportati da un ordine e/o contratto previamente autorizzato;
- Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- Conservare la documentazione a supporto delle operazioni economico-finanziarie;
- Provvedere alle movimentazioni finanziarie avendo cura di verificare che esse avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati;
- Non accettare beni, servizi o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
- Non vi deve essere identità tra chi richiede la fornitura, chi effettua l'acquisto, chi certifica la consegna e chi effettua il pagamento;
- Evitare, se non per quanto espressamente derogato dalla legge, pagamenti o incassi in contanti superiori ai limiti di legge previsti (sono a tal fine

rilevanti anche i pagamenti o incassi effettuati in più soluzioni di importo minore ma riguardanti la medesima fornitura e complessivamente considerati superiori ai limiti di legge.

3.2. Area del Non Fare.

In ogni caso, è **VIETATO**:

- Intrattenere rapporti con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;
- Utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- Per quanto possibile, effettuare pagamenti o incassi in contanti superiori ai limiti di legge (sono a tal fine rilevanti anche i pagamenti o incassi effettuati in più soluzioni di importo minore ma riguardanti lo stesso oggetto e, complessivamente considerati, superiori ai limiti di legge).

4. Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25 octies* del Decreto:

- Codice etico 2023;
- PR03: Omaggi e liberalità;
- Cassa corrente;
- Gestione *Whistleblowing*;
- Selezione terze parti.

* * *

O. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 25 *novies* del Decreto è stato introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, al fine di tutelare il diritto morale e di utilizzo economico dell'autore di un'opera dell'ingegno avente carattere creativo (opere letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali, nonché il software e le banche dati).

Le fattispecie di reato rilevanti sono:

- Art. 171 Legge 633/1941;
- Art. 171 *bis* Legge 633/1941;
- Art. 171 *ter* Legge 633/1941;
- Art. 171 *septies* Legge 633/1941;
- Art. 171 *octies* Legge 633/1941.

Art. 171 L. 633/1941.

Dell'articolo 171 L.633/1941 sono richiamate solo le parti qui riportate, restando pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...];

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) [...]; c) [...]; d) [...]; e) [...]; f) [...].

[...].

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione dell'art. 171 si realizza allorché taluno pone a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Costituisce

una circostanza aggravante, il fatto che la predetta condotta riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero venga posta in essere con usurpazione della paternità dell'opera o con modifiche tali da recare offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 bis L. 633/1941.

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Fondazione italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 ter L. 633/1941.

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Fondazione italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

1. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

2. la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

3. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 septies L.633/1941.

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.*

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa Fondazione entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 *octies* Legge 633/1941.

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

2. Le attività sensibili ex art. 25 *novies* del Decreto 231/2001.

Non si rinvencono, a seguito dell'attività di *risk assesment*, specifici rischi di reato.

3. Principi generali di comportamento.

Nonostante l'esito dell'attività di analisi del rischio, in relazione ai delitti di cui all'art. 25 *novies* del D.lgs. 231/2001, Fondazione A.I.B. si impegna ad osservare la normativa di riferimento, orientando la propria organizzazione interna al rispetto della proprietà intellettuale altrui, tanto con riguardo all'acquisizione della disponibilità, quanto all'utilizzazione, limitata alle esigenze di servizio e nei limiti delle licenze e autorizzazioni.

3.1. Area del Fare.

Fondazione A.I.B. si impegna a:

- acquistare programmi, licenze e, in generale, opere d'ingegno solo ed esclusivamente da soggetti autorizzati all'alienazione del bene;
- utilizzare dette opere secondo le condizioni della licenza d'uso;
- conservare qualsiasi opera di ingegno con modalità tali da garantirne l'integrità;
- conservare e utilizzare qualsiasi opera di ingegno con modalità tali da garantire che non siano indebitamente modificate, alterate, diffuse;
- adotta le cautele necessarie affinché sia monitorato l'uso e l'accesso dei singoli Destinatari alle opere di ingegno utilizzate nello svolgimento dell'attività dell'ente;
- osservare la normativa sul diritto d'autore, anche in relazione agli adempimenti burocratici e/o fiscali conseguenti all'utilizzo momentaneo di opere o strumenti protetti dal diritto d'autore (e.g. rapporti con la SIAE);

3.2. Area del Non Fare.

È fatto assoluto **divieto** di:

- acquisire e utilizzare programmi e opere di ingegno da soggetti economici non autorizzati alla vendita;
- acquisire e utilizzare programmi contraffatti;
- modificare le opere di ingegno nella disponibilità dell'ente per lo svolgimento dell'attività;

Parte speciale - Fondazione A.I.B.

- diffondere a soggetti terzi le opere di ingegno di cui è stata acquisita la licenza d'uso;
- utilizzare, in qualsiasi modo, dispositivi di decodificazione ovvero di decriptazione di dati;

* * *

P. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

1. La fattispecie di reato rilevante.

Con la legge 3 agosto 2009, n. 116, è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003. L'art. 4, comma 1, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* rubricato «**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**».

Tale norma richiama l'art. 377 *bis* c.p.:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato *de quo* è sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non sia riconducibile ad un'altra figura delittuosa.

Tale ipotesi di reato si configura come reato comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

La fattispecie richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico poiché, oltre alla coscienza e volontà dell'azione, rileva l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500.

Tra i reati contro l'amministrazione della giustizia rileva anche l'art. 378 c.p. richiamato, ai fini della punibilità *ex* Decreto 231, insieme allo stesso art. 377 *bis* c.p., dall'art. 10, Legge 16 marzo 2006 n.

Ai fini di tale legge il favoreggiamento personale rileva solo in occasione della commissione di un reato transnazionale.

Art. 378 c.p.: Favoreggiamento personale.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Tale ipotesi di reato comune presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi sia il sospetto che abbia compiuto un reato, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento.

Tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali: la preesistenza di un reato e la mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377 bis c.p.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 500 quote.

2. Le attività sensibili ex art. 25 decies del Decreto 231/2001

Si rinvia al DVR.

3. Principi generali di comportamento.

La Fondazione stabilisce quali sono i soggetti legittimati a rappresentare in giudizio l'azienda.

3.1 Area del Fare.

È opportuno che la Fondazione si impegni a:

- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'autorità giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'autorità giudiziaria.

3.2. Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*decies* del Decreto;
- esercitare pressioni nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'autorità giudiziaria;
- convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.
- Fornire informazioni o indicazioni non veritiere alla polizia giudiziaria o all'Autorità giudiziaria;
- Aiutare o favorire l'occultamento o la fuga di persone ricercate dall'Autorità giudiziaria o sulle quali penda un procedimento penale.

4. Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 *decies* del Decreto.

- Codice etico;
- Gestione *Whistleblowing*.

* * *

Q. REATI AMBIENTALI.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

Il D.lgs. 121 del 7 luglio 2011 ha esteso l'ambito di applicazione del Decreto inserendo l'art. 25 *undecies* a tutela dell'ambiente. In questo modo è stato realizzato l'obiettivo, a suo tempo espresso nella Legge Delega n. 300 del 2000, di "responsabilizzare" le Fondazioni in materia di ambiente, sulla spinta delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione dell'inquinamento.

La legislazione penale italiana sull'ambiente è improntata ad una politica di prevenzione degli impatti ambientali negativi, che viene vista come uno strumento più efficace rispetto ad un intervento di tipo riparativo, successivo alla produzione del danno ambientale.

La legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" ha ulteriormente implementato la tutela penale dell'ecosistema, modificando in maniera significativa il Testo Unico in materia ambientale (D.lgs. 152/2006) e introducendo nuove fattispecie criminose nel codice penale (collocandole nel nuovo Titolo VI *Bis* intitolato "*Dei delitti contro l'ambiente*").

Le modifiche legislative hanno inciso anche sul catalogo di reati previsto dall'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001, in quale è stato notevolmente ampliato.

Le fattispecie rilevanti sono:

- Art. 452 *bis* c.p.: Inquinamento ambientale;
- Art. 452 *quater* c.p.: Disastro ambientale;
- Art. 452 *quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 *octies* c.p.: Reati ambientali commessi in associazione *ex art.* 416 e 416 *bis* c.p.;
- Art. 727 *bis* c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 *bis* c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- Art. 137, commi 3 e 5 primo periodo, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze;

- Art. 137, comma 13, D.lgs. 152/2006: Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili;
- Art. 137, comma 2, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose;
- Art. 137, comma 5, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose;
- Art. 137, comma 11, 152/2006: Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee in violazione dei divieti previsti dagli articoli 103 e 104 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Art. 9 D.lgs. 202/07: Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti;
- Art. 8 D.lgs. 202/07: Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti.

Nel settore dei **rifiuti**, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:

- Art. 256 D.lgs. 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti;
- Art. 257 D.lgs. 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti;
- Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi;
- Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006: Spedizione illecita di rifiuti;
- Art. 260 D.lgs. 152/2006 - articolo abrogato dal D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e sostituito dall'art. 452 *quaterdecies* c.p.: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 *bis* D.lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI.

Nel settore dell'**inquinamento atmosferico**, fonda la responsabilità dell'ente il seguente reato:

- Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore;
- Art. 3, comma 6, L. 549/1993: Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Nel settore del **commercio di specie animali e vegetali protette**:

- Art. 1 e art. 2, L. 150/92: Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- Art. 3 *bis*, comma 1, L. 150/92: Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali;
- Art. 6, L. 150/92: Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Art. 452 *bis* c.p.: Inquinamento ambientale.

a) È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato in questione è un delitto di evento e di danno costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili dei beni ambientali specificatamente indicati. Trattandosi di un reato a forma libera l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro - acqua, aria e rifiuti - della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso

Per l'integrazione della fattispecie è sufficiente che l'autore si sia rappresentato ed abbia voluto le conseguenze della propria azione.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600 quote, la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 452 quater c.p.: Disastro ambientale.

a) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La norma sanziona i casi in cui, fuori dalle ipotesi di disastro c.d. "innominato" previsto dall'art. 434 c.p., sia cagionato un danno di natura irreversibile all'ecosistema.

Per disastro si intende un nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone. Un disastro irrimediabile, anche qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere apportabile alle categorie dell'agire umano. D'altra parte, è sufficiente - vista la natura alternativa della fattispecie - che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si verifica quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 800 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 452 quinquies c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il nuovo art. 452 *quinquies* c.p. ha immesso nel sistema l'ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena fino a un massimo di due terzi.

Appare evidente il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione - divenuto, con l'introduzione nel 2008 dell'art. 3 *ter* D.lgs. 152/2006, un principio di sistema del diritto ambientale cui devono attenersi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private - e la sua conseguente rilevanza nella conformazione della colpa.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500.

Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

a) *La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600.

Art. 452 *octies* c.p.: Reati ambientali commessi in associazione ex art. 416 e 416 bis c.p.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 1000 quote.

Art. 727 bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Obiettivo della fattispecie *de qua* è quello di tutelare non il singolo animale ma lo stato di conservazione della specie selvatica. Il legislatore dichiara di tutelare lo stato di conservazione di specie protette da uccisioni, catture e prelievi, legittimando però le stesse condotte qualora si tratti di quantità di esemplari "trascurabili" ed abbia dunque un basso impatto sulla conservazione della specie.

In ogni caso, la disposizione in esame prevede uno specifico riferimento all'ipotesi di uccisione dell'animale.

La clausola di salvezza prevista dal primo comma pare lasciare spazio all'applicazione alla corrispondente fattispecie delittuosa (art. 544 bis c.p.).

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote.

Art. 733 bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 137, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze.

[...]

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29 quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...];

[...];

[...]

[...]

[...]

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...]

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

[...]

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per le violazioni dei commi 3, 5 primo periodo e 13, va da 150 a 250 quote. Per le violazioni dei commi 2, 5 secondo periodo e 11 la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applica anche la sanzione interdittiva da 3 a 6 mesi.

Art. 256 D.lgs. 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi o con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (2).

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1,

lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.5000 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[...];

[...];

[...].

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dei commi 1, lett. a) e 6, primo periodo, va da 100 a 250 quote. Per le violazioni dei commi 1, lett. b, 3, primo periodo, e 5 la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applicano le sanzioni interdittive da 3 a 6 mesi. Le suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte della metà nel caso di commissione della fattispecie prevista dal comma 4.

Art. 257 D.lgs. 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli [articoli 242](#) e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui [all'articolo 242](#), il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 50.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[...];

[...].

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione del comma 1 va da 100 a 250 quote. Per la violazione del comma 2 la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote.

Art. 258 D.lgs. 152/2006: Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi.

[...]

[...]

[...];

[...]

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[...];

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 259 D.lgs. 152/2006: Spedizione illecita di rifiuti.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[...].

La nozione di “spedizione illegale” di rifiuti è stata introdotta dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 in sostituzione della locuzione di “traffico illecito di rifiuti” introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 (ora abrogato); l’articolo 259 del D.Lgs. n. 152/06 continua ad essere rubricato secondo la vecchia dizione dell’atto abrogato.

Il regolamento comunitario in vigore disciplina e prevede i casi nei quali una spedizione di rifiuti si configura come illegale: il reato si consuma quando i soggetti obbligati omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni; l’illecito, altresì, si verifica se gli operatori agiscono esibendo autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato).

L’illecito penale de quo si configura anche in caso di spedizione di rifiuti in uscita dall’Unione europea e diretti verso Paesi che non fanno parte dell’EFTA (European Free Trade Association) e non sono firmatari della convenzione di Basilea.

La spedizione illegale di rifiuti si consuma, altresì, quando risultano violati, in relazione al Regolamento (CE) n. 1013/2006, l'articolo 36 (che sancisce il divieto di esportazione dei rifiuti verso i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE); l'articolo 39 che vieta le esportazioni di rifiuti verso l'Antartico; l'articolo 40 (esportazione di rifiuti verso i paesi d'oltremare) nonché il trasporto di materiale di risulta in violazione degli articoli 41 e 43 che vietano l'importazione nell'Unione europea di rifiuti destinati allo smaltimento e provenienti da Paesi terzi ad eccezione dei rifiuti provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra.

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 regola, quindi, la circolazione dei rifiuti nell'interno dell'Unione europea, ma è suscettibile di trovare applicazione anche alle attività di importazione e di esportazione dei rifiuti dal territorio comunitario.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 260 D.lgs. 152/2006 - articolo abrogato dal D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e sostituito dall'art. 452 *quaterdecies* c.p.: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[...]

[...]

[...]

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 500 quote nel caso del primo comma, mentre nel caso previsto dal secondo comma va da 400 a 800 quote. È altresì prevista la sanzione interdittiva da 3 a 6 mesi. Solo se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui

all'articolo 260 il Decreto prevede che si applichi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Art. 260 bis D.lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI.

[...]

[...].

[...].

[...].

[...].

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

[...].

[...].

[...]

Con il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 è stato soppresso il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI). L'intervento legislativo ha lasciato tuttavia inalterato il testo dell'art. 25 undecies d.lgs. n. 231/2001, il quale viene riportato nella sua integrità, nonostante, di fatto, la fattispecie di cui all'art. 260 bis d.lgs. 152/2006 non possa ulteriormente costituire reato presupposto in grado di fondare la contestazione dell'illecito amministrativo a carico dell'ente.

La sanzione amministrativa pecuniaria comunque prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo e la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8 secondo periodo.

Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore.

[...];

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

[...];

[...];

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

[...];

[...].

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote.

Art. 3 L. n. 549/1993: Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed

installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dell'art. 3, comma 6, L. n. 549/1993 va da 150 a 250 quote.

Art. 8 D.lgs. 202/2007: Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dell'art. 8, comma 1, D. Lgs. 202/2007 va da 150 a 250 quote mentre, per la violazione dell'art. 8, comma 2, da 200 a 300 quote.

Solo se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 8 D. Lgs. 202/2007 il Decreto prevede che si applichi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Art. 9 D.lgs. 202/2007: Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dell'art. 9, comma 1, D.lgs. 202/2007 va da 100 a 250 quote mentre, per la violazione dell'art. 9, comma 2, da 150 a 250 quote.

TUTELA DELLE SPECIE PROTETTE L. 150/92.

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES, Convention on International Trade of Endangered Species of Fauna and Flora in Commerce), è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli

ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e riduzione in natura di numerose specie.

La CITES è entrata in vigore in Italia nel 1980. In Italia la sua attuazione è affidata a diversi Ministeri: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Quest'ultimo svolge un ruolo fondamentale attraverso il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Le violazioni alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997 sono punite con le sanzioni previste dalla legge 150/92 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette. Art. 1.

a) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni, importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in

conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000 a euro

300.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

[...].

Art. 2.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni, importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

[...].

[...].

[...].

È vietato importare, esportare o riesportare, vendere, esporre e detenere esemplari vivi, morti nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'Appendice I e delle specie iscritte alla Appendice II e Appendice III che siano sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura l'inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari o dei prodotti.

In Italia le autorizzazioni sono rilasciate dal Corpo forestale dello Stato e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La giurisprudenza ha stabilito che nella nozione di "esemplare" va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso, mentre in quella di "oggetto" va compreso il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di esso.

Le condotte previste dalla lettera a) alla lettera f) dell'art. 2 sono le medesime tipizzate dalle stesse lettere dell'art. 1 pur concernendo esemplari di specie soggette a minor pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un grado di protezione inferiore. La pena è infatti quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda con possibilità di oblazione.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 2, commi 1 e 2, va da 100 a 250 quote. La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dell'art. 1, comma 2, va da 100 a 250 quote.

Art. 3 bis: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

[...].

Le condotte sanzionate coprono le diverse ipotesi di falsità, materiale e ideologica, in atti commesse dal privato o dal pubblico ufficiale in relazione a certificati, licenze o altri documenti entranti nella disciplina di cui alla legge 150/92. Nella specie:

- Introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- Falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- Uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del regolamento CITES;
- Omessa o falsa notifica all'importazione;
- Falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento CITES.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a un anno di reclusione va da 100 a 250 quote; in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione va da 150 a 250 quote; in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione la sanzione pecuniaria va da 300 a 500 quote.

Art. 6: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

[...]

[...]

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000 a euro 300.000.

[...]

[...]

La norma in esame, al comma 1, sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscano un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dell'art. 6, comma 4, va da 100 a 250 quote.

2. Le attività sensibili ex art. 25 undecies del Decreto 231/2001.

Si rinvia al DVR.

3. Principi generali di comportamento.

3.1. Area del Fare.

Con riguardo ai comportamenti che presentano profili di rischio connessi alla consumazione dei delitti ambientali, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- segnalare tempestivamente al Presidente e al Direttore della Fondazione o all'Amministrazione e all'OdV, anche in forma anonima, situazioni potenzialmente rischiose;
- attenersi scrupolosamente alle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità in materia ambientale;

3.2. Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-undecies del Decreto;
- eludere sistemi di controllo adottati da Fondazione;
- eludere prescrizioni cautelari eventualmente impartite dalle Autorità competenti;
- intervenire individualmente in occasione di eventuali situazioni potenzialmente rischiose, senza aver tempestivamente allertato il Presidente e l'Amministrazione e l'OdV;

4. Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25 undecies* del Decreto.

- Codice etico;
- Selezione terze parti;
- Gestione *Whistleblowing*.

* * *

R. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E CAPORALATO.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (entrato in vigore il 9 agosto 2012), intitolato "*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* in cui sono richiamati e sanzionati i reati sull'immigrazione clandestina. In particolare, l'art. 25-*duodecies* richiama al delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. 15 luglio 1998, n. 286).

In pratica, viene estesa la responsabilità agli enti che si avvalgono di **manodopera irregolare** e, in particolare, le pene per detto delitto sono inasprite quando lo sfruttamento supera i limiti stabiliti (in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative) nel comma 12-*bis* dell'articolo 22 del Testo Unico sull'Immigrazione, espressamente richiamato dall'articolo 25-*duodecies* del D.lgs. n. 231/2001.

La legge n. 161/2017 ha, poi, comportato l'inserimento di tre commi all'art. 25-*duodecies* che prevedono la responsabilità dell'ente in relazione ai reati di cui all'art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D.lgs. n. 286/1998.

Art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinate e indeterminato.

[...]

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

Sebbene la norma qui richiamata limiti l'intervento del D.lgs. n. 231/2001 ai soli casi più gravi, quelli cioè individuati dal comma 12 *bis*, trascurando le ipotesi "minori" previste dal comma 12 del medesimo articolo, essendo quest'ultima disposizione espressamente richiamata nell'*incipit* del comma 12 *bis*, la si indica di seguito per una più immediata comprensione:

Art. 22, comma 12, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinate e indeterminato.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Esplicito richiamo viene altresì fatto all'art. 603 bis c.p., inteso come circostanza aggravante della pena prevista dal comma 12 bis del summenzionato articolo 22, e, più precisamente:

Art. 603 bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- a) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- b) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- c) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro²⁸.*

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. n. 286/1998: disposizione contro le immigrazioni clandestine.

[...];

[...];

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) *sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) *sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

[...];

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce

la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Pertanto, la responsabilità dell'ente in relazione al reato di immigrazione clandestina è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave. In ordine alle sanzioni che il legislatore ha previsto di applicare all'ente che si rende responsabile del delitto che qui si esamina, si tratta di sanzioni pecuniarie che possono variare da 100 a 200 quote (il valore di ogni quota può variare da euro 258 ad euro 1.549), ed entro il limite di euro 150.000.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 25-duodecies, comma 1, benché inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001, ad una interpretazione testuale sembra configurarsi come un reato proprio di **soggetti apicali** dell'ente. Tuttavia la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze.

Le ipotesi di reato contro le immigrazioni clandestine, inserite dalla l. n. 161/2017 tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato di cui all'art. 25 *duodecies*, già prima del richiamato intervento normativo, rappresentavano, laddove commessi in modalità transnazionale, presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ex D. lgs. 231/01 ai sensi dell'art. 10, comma 7, L. n. 146/2006. Previsione che è ancora in vigore anche a seguito dell'intervenuta interpolazione nel testo dell'art. 25 *duodecies* e che commina, per la violazione dei commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 dell'art. 12 D.lgs. n. 286/1998, la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Per le ipotesi richiamate al primo comma dell'art. 25 *duodecies* del Decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro mentre varia da 400 a 1000 per quelle di cui al comma 1 bis e da 100 a 200 quote nelle ipotesi di cui al comma 1 *ter*. Nei casi di condanna per uno dei delitti richiamati dai commi 1 *bis* e 1 *ter* è inoltre prevista, dal comma 1 quater, l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad 1 anno.

2. Le attività sensibili *ex art. 25 duodecies* del Decreto 231/2001.

Si rinvia al DVR.

3. Principi generali di comportamento.

In ogni caso, tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle procedure societarie a presidio dei rischi-reato individuati.

3.1. Area del Fare.

La Fondazione si impegna a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla selezione/gestione/amministrazione del personale;
- tenere un comportamento collaborativo anche con le agenzie di somministrazione di cui dovesse avvalersi Fondazione A.I.B., tale da facilitare lo scambio continuo di informazioni;
- richiedere e acquisire, in fase di assunzione, copia del permesso di soggiorno del lavoratore, qualora richiesto dalla legge;
- monitorare lo status del lavoratore in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno in vista di eventuali rinnovi contrattuali che non potranno prescindere da provvedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno.

3.2. Area del Non Fare.

È fatto **divieto** di:

- violare i principi, i protocolli e le procedure di assunzione;
- assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare;
- stipulare contratti a tempo determinato con durata successiva alla scadenza del permesso di soggiorno;
- comunicare dati o informazioni non corrispondenti al vero;
- fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte degli esercenti e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano

mettere in atto condotte che configurino reati di cui alla presente parte speciale.

4. Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25 duodecies* del Decreto:

- Codice etico;
- Selezione terze parti;
- Gestione *Whistleblowing*.

* * *

S. REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 5, comma 2, della L. 20 novembre 2017, n. 167, intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-terdecies in cui sono richiamati e sanzionati i reati previsti in materia di razzismo e xenofobia. In particolare, l'art. 25-terdecies richiama il delitto di cui all'art. 3, comma 3-bis, della L. n. 654/1975, ora abrogato e sostituito dall'art. 604 bis c.p.

Dunque, nel novero dei rischi che l'ente deve prevenire, viene introdotta anche l'istigazione all'odio mediante affermazioni negazioniste. La disposizione è in grado di realizzare una "censura (privata) preventiva" sulla circolazione di espressioni a contenuto negazionista, impegnando la responsabilità dell'ente che fornisce al soggetto agente i mezzi utili alla diffusione del messaggio a contenuto negazionista.

Art. 3, comma 3 bis, L. n. 654/1975 - articolo abrogato dal D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e sostituito dall'art. 604 bis, comma 3, c.p.: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

[...];

[...];

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Il decreto, per la violazione di cui all'art. 604 bis, comma 3, c.p. prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 800 quote e la sanzione interdittiva da 12 mesi a 24 mesi. Inoltre, laddove l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, è prevista altresì l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 D.lgs. n. 231/2001.

2. Le attività sensibili ex art. 25 *terdecies* del Decreto 231/2001.

L'attività di *risk assessment* ha dato esito negativo.

3. Principi generali di comportamento.

Pur non essendo emersi rischi di reato rilevanti, Fondazione A.I.B. si impegna a promuovere comportamenti improntati all'uguaglianza di trattamento, e a censurare, anche in sede disciplinare, ogni tipo di comportamento razzista e xenofobo posto in essere da apicali, dipendenti e collaboratori.

T. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI E VENDITA NON AUTORIZZATA DI TITOLI DI ACCESSO A COMPETIZIONI SPORTIVE .

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 5, comma 1, della L. 3 maggio 2019, n. 39, intitolata "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*" ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *quaterdecies* in cui vengono sanzionati i reati commessi nell'ambito di competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco e scommesse previsti dagli artt. 1 e 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401.

Nel novero dei reati presupposto, quindi, vengono inseriti anche quegli specifici illeciti finalizzati a prevenire il corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive organizzate dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato, nonché dirette a punire l'esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommesse.

Art. 1 L. n. 401/1989.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad

essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 L. n. 401/1989.

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Il D.lgs. 231/2001, per la commissione dei reati indicati negli articoli summenzionati, differenzia le sanzioni a seconda che si tratti di delitti o di contravvenzioni.

Nel primo caso, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 quote e la sanzione interdittiva ex art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso si tratti di una contravvenzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 260 quote.

L'art. 17 del D.L. 53/2019, nel capo relativo a "Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive", è intervenuto sul primo comma dell'art. 1 *sexies* del D.L. n. 28/2003 prevedendo, pur senza

compiere un richiamo ai criteri di imputazione di cui al D.lgs. 231/01, che la fattispecie si applichi anche l'ente.

Art. 1 sexies, comma 1 bis, D.L. 28/2003

Chiunque, non appartenente alle Fondazione appositamente incaricate, vende i titoli di accesso alle manifestazioni sportive è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla Fondazione appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Le attività sensibili ex art. 25 quaterdecies del Decreto 231/2001 e art. 1 sexies, comma 1 bis, D.L. 28/2003.

Le attività di *risk assessment* compiute hanno dato **esito negativo** e trattandosi di fattispecie di reato che nemmeno tangenzialmente possono toccare l'attività della Fondazione non si ritiene necessario prevedere prescrizioni comportamentali specifiche.

* * *

U. REATI TRIBUTARI.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), pubblicata in G.U. il 24 dicembre 2019, ha previsto l'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati-presupposto 231.

Ad opera del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha recepito la direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "direttiva PIF"), il catalogo dei reati fiscali fonte di responsabilità dell'ente è stato esteso.

Le fattispecie ora ricomprese nel catalogo di reati di cui al nuovo art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 sono le seguenti:

- art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art. 4 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione infedele (commessa nell'ambito di sistemi transfrontalieri al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro);
- art. 5 D.lgs. 74/2000: Omessa dichiarazione (commessa nell'ambito di sistemi transfrontalieri al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro);
- art. 8 D.lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 D.lgs. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 10 *quater* D.lgs. 74/2000: Indebita composizione (commessa nell'ambito di sistemi transfrontalieri al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro);
- art. 11 D.lgs. 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

È prevista la sanzione pecuniaria fino a trecento quote per la fattispecie di cui all'art. 4, fino a quattrocento quote per quelle *ex* art. 2, comma 2 *bis*, art. 5, art. 8, comma 2 *bis*, art. 10, art. 10 *quater* e art. 11e di cinquecento quote per quelle *ex* art. 2, comma 1, art. 3, art. 8, comma 1.

Le sanzioni pecuniarie possono diventare, però, ancora più significative alla luce della previsione contenuta nel **secondo comma dell'art. 25 *quinquiesdecies*** del

Decreto che prevede la **possibilità di aumentare di un terzo**²⁹ le sanzioni pecuniarie nel caso in cui l'ente abbia **conseguito un profitto di rilevante entità**.

L'intervento additivo in sede di conversione ha altresì comportato la **previsione dell'applicazione, per tutti i reati-presupposto richiamati**, delle seguenti **sanzioni interdittive**:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, comma 2, lett. c), D.lgs. 231/2001);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, comma 2, lett. d), D.lgs. 231/2001);
- divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lett. e), D.lgs. 231/2001).

Un ulteriore effetto dell'estensione della responsabilità dell'ente ad alcuni reati tributari è rappresentato dalla **esposizione dell'ente anche alla confisca** - diretta o per equivalente - del prezzo o del profitto del reato tributario che, ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 231/2001, è sempre disposta in caso di condanna dell'ente.

In seguito alla modifica apportata dal D.lgs. 75/2020, i reati di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono punibili anche nelle forme del **tentativo** se compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo superiore a 10 milioni di Euro.

Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Le “prestazioni inesistenti”.

Le prestazioni inesistenti contemplate nella norma sono sia quelle oggettive, sia quelle soggettive. Si ha inesistenza **oggettiva** ogniqualvolta la fattura venga emessa a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto in parte. In particolare, si avrà inesistenza oggettiva assoluta laddove le parti abbiano documentato un'operazione che nella realtà non è stata mai posta in essere, mentre sarà una inesistenza oggettiva relativa allorché l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori quelli indicati in fattura (caso di “sovralfatturazione”).

Si ha, invece, inesistenza **soggettiva** nel caso in cui i documenti falsi riferiscano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

La fattispecie punisce “chiunque”, nelle dichiarazioni fiscali e al fine di evadere le imposte, utilizza fatture o altri documenti equivalenti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti. Nonostante l'uso del pronome indefinito “chiunque”, il delitto in esame ha natura di reato proprio. Infatti, il soggetto attivo può essere solo l'amministratore o legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione fiscale. In ogni caso, la responsabilità penale può estendersi anche all'*extraneus* attraverso l'applicazione dei principi in materia di concorso di persone.

La condotta presenta una struttura bifasica nel senso che vi è una prima fase di natura propedeutica e strumentale che si caratterizza per l'acquisizione di fatture per operazioni inesistenti e una successiva fase - che coinciderà con il momento consumativo del reato - consistente nella presentazione della dichiarazione mendace.

In relazione al primo segmento della condotta, il comma 2, precisa che il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si ha registrazione allorché la fattura e/o i documenti ad essa equiparati relativi ad operazioni inesistenti sono annotate nelle scritture contabili obbligatorie. Come emerge dal dato letterale della norma, il riferimento è relativo unicamente alle scritture contabili obbligatorie, tra le quali si ricomprende anche il bilancio.

Non sono previste soglie di rilevanza penale, quindi, anche l'utilizzo di una singola fattura per prestazione inesistente è idoneo ad integrare il reato.

Le sanzioni pecuniarie applicabili vanno da 100 a 500 quote nel caso di elementi passivi superiori a 100 mila euro. Nel caso di cui al comma 2 *bis*, invece, le sanzioni arrivano fino a 400 quote.

Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La fattispecie punisce chi, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, diminuisce la base imponibile da sottoporre a tassazione, attraverso la diminuzione degli elementi attivi e/o l'aumento di quelli passivi rispetto al dato reale.

Nel reato in esame, rispetto al precedente previsto dall'art. 2, la base imponibile può essere "inquinata" sia sotto il profilo degli elementi attivi che passivi, e sono necessari mezzi fraudolenti.

Ulteriori elementi di differenziazione rispetto alla dichiarazione mendace mediante uso di fatture sono basati sulla tipologia di strumenti utilizzata per attuare la condotta fraudolenta e sulla presenza di atteggiamenti volti ad ingannare l'Amministrazione finanziaria, con il fine di assicurarsi l'impunità in relazione all'evasione perpetrata. Gli artifici sono ritenuti sufficienti non al ricorrere di qualsiasi comportamento mendace o alterazione della realtà, bensì qualora vengano utilizzati particolari accorgimenti in grado di neutralizzare le normali capacità di controllo.

Inoltre, per la configurazione del reato è rilevante anche l'ammontare dell'imposta evasa.

Le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente non possono superare le 500 quote.

Art. 4 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione infedele.

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da

quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

La norma in questione si pone quale norma residuale andando a punire le ipotesi di falso in dichiarazione che non sono già regolate dalle precedenti e più gravi fattispecie di dichiarazione fraudolenta.

Quello che differenzia questa ipotesi dalle fattispecie che la precedono è che prescinde da connotati di frodolenza caratterizzandosi per l'avvenuta indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori al reale o di elementi passivi inesistenti.

Questa norma è stata inserita nel catalogo 231 dal D.lgs. 75/2020 che ha previsto che in tema di responsabilità amministrativa dell'ente sia rilevante solo se il reato è commesso nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'importa sull'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Sempre per espressa previsione del D.lgs. 75/2020, il reato in questione può essere punito anche nella forma del tentativo, purché gli atti diretti a commettere il delitto siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro. Le sanzioni pecuniarie applicabili non possono superare le 300 quote.

Art. 5 D.lgs. 74/2000: Omessa dichiarazione.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

L'art. 5 costituisce l'ultima fattispecie penale dei delitti in materia di dichiarazione e punisce l'omessa dichiarazione.

In quanto reato omissivo, la condotta si sostanzia e si esaurisce nella mancata presentazione della dichiarazione. La fattispecie è, dunque, a commissione istantanea ed il momento consumativo si perfeziona alla scadenza del termine ultimo per presentare la dichiarazione. Tale circostanza esclude che per il reato in questione sia configurabile il tentativo. Prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, quindi, non vi può essere alcuna condotta penalmente rilevante.

Il reato viene considerato integrato anche quando la dichiarazione, puntualmente presentata, è incompleta. Infatti, la dichiarazione talmente generica, carente ed imprecisa quanto al contenuto da rendere impossibile la ricostruzione della base imponibile o l'identificazione del contribuente, viene equiparata ad una dichiarazione omessa.

Trattandosi di un delitto, per la sua realizzazione è necessaria la presenza del dolo di evasione. Inoltre, è necessario che vi sia una lesività dell'Erario e quindi si richiede il superamento di una determinata soglia di punibilità che è collegata all'imposta effettivamente evasa.

Anche questa norma è stata inserita nel catalogo 231 dal D.lgs. 75/2020 che ha previsto che in tema di responsabilità amministrativa dell'ente sia rilevante solo se il reato è commesso nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'importa sull'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Le sanzioni pecuniarie applicabili sono nel massimo pari a 400 quote.

Art. 8 D.lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato di “emissione di fatture per operazioni inesistenti” è la fattispecie “specchio” rispetto a quella prevista dall’art. 2. In questo caso, però, la violazione concerne il cedente o il prestatore del servizio e quindi colui che emette il documento. Mentre per l’utente il legislatore ha scelto di sanzionare unicamente le condotte che in concreto determinano un danno per l’erario, subordinando, quindi, la punibilità all’avvenuto inserimento dei dati nella dichiarazione, per l’emittente si è scelto di punire le condotte meramente prodromiche all’evasione. Infatti, sono sanzionate anche le condotte che, in concreto, non abbiano determinato alcuna evasione di imposta essendo la sua punibilità svincolata dall’avvenuto uso dei documenti falsi emessi.

Il delitto ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui la fattura viene emessa o il documento rilasciato.

Per quanto concerne la tipologia di documenti che possono integrare un’operazione inesistente occorre fare riferimento a quelli “aventi rilievo probatorio a fini fiscali”. Vi rientrando quindi oltre alle fatture, anche le autofatture, le schede carburanti, le ricevute fiscali, le note di debito e quelle di credito.

Anche in questo caso le sanzioni pecuniarie applicabili sono pari, nel massimo, a 400 quote nel caso di elementi passivi superiori a 100 mila euro. Nel caso di cui al comma 2 *bis*, invece, le sanzioni arrivano fino a 400 quote.

Art. 10 D.lgs. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L’interesse tutelato dalla norma è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale. Per tale ragione, il delitto non prevede soglie di punibilità.

Il delitto di distruzione di documenti o scritture contabili presenta natura di reato istantaneo e si realizza nel momento dell’eliminazione della documentazione; condotta che può concretizzarsi sia nella eliminazione del supporto cartaceo che nell’apposizione di cancellature o abrasioni. Il delitto di occultamento, invece,

presenta natura di reato permanente, che si protrae cioè nel tempo sino a quando il contribuente esibisca i documenti ovvero fino a quando cessi l'obbligo di conservazione.

Le fattispecie in questione sono punibili soltanto quando la condotta comporta l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

Le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente sono pari, nel massimo, a 400 quote.

Art. 10 *quater* D.lgs. 74/2000: Indebita compensazione.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Con l'art. 17 D.lgs. 241/1997 il legislatore ha previsto che il contribuente possa effettuare il versamento unitario (con il Modello F24, Modulo di pagamento unificato) delle imposte, dei contributi dovuti INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali. Nella medesima sede il contribuente può portare in compensazione quanto dovuto per questi titoli in compensazione con i crediti dallo stesso vantati nei confronti dei medesimi soggetti, nello stesso periodo e risultati dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

Il delitto in esame si realizza a seguito della compilazione del modello F24 con l'indicazione di inesistenti o non spettanti crediti da porre in compensazione con la sua, contestuale, presentazione o invio quale delega irrevocabile, per il pagamento di quanto in esso indicati. Per la sussistenza del delitto in esame è necessario, allora, che il soggetto attivo (il contribuente) abbia proceduto all'auto-liquidazione del debito con le modalità previste dall'art. 17 - sia a titolo di acconto che di saldo - nel Modello F24. Elemento indispensabile della condotta è che si abbia un mancato versamento di somme causato dall'avvenuta compensazione, in sede di compilazione del Modello F24, dei debiti, dovuti dal contribuente ed in esso evidenziati, con crediti, anch'essi riportati nel modello, non spettanti o insussistenti.

Per “credito inesistente” si intende il credito che è frutto di una vera e propria invenzione (che può avere un supporto di natura documentazione oppure essere il frutto di una creazione estemporanea avvenuta in sede di compilazione) oppure il risultato di un errore di natura contabile o di un’errata interpretazione delle norme. Con la nozione, invece, di “credito non spettante” parte della dottrina ritiene che vi siano compresi anche quei crediti, che pur se esistenti, non possono essere oggetto di compensazione in sede di versamento unificato. Secondo diversa interpretazione, invece, per non svuotare la norma di contenuto, la disposizione è volta a reprimere tutte le condotte di illecita compensazione sia quando hanno ad oggetto un credito inventato, sia quando abbiano ad oggetto un credito che, anche se esistente, non poteva essere oggetto di compensazione in sede di Modello F24.

Si consideri poi che, anche in questo caso, perché ne derivi una responsabilità in capo all’ente, l’indebita compensazione deve essere commessa nell’ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sull’IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Le sanzioni pecuniarie applicabili sono pari, nel massimo, a 400 quote.

Art. 11 D.lgs. 74/2000: sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L’articolo 11 del D.lgs. 74/2000 sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte, alieni simulatamente o compia

altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La violazione in questione si realizza al momento in cui l'ammontare complessivo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni il cui pagamento si intende eludere superi i 50.000 euro.

Per integrare il delitto è sufficiente, inoltre, la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione; non è invece necessario che tale evento si realizzi effettivamente.

Le condotte punite sono l'alienazione simulata ed altri atti fraudolenti su propri o altrui beni. Per alienazione simulata si intende qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio delle proprietà. Per altri atti fraudolenti si intendono gli atti dispositivi, diversi dal trasferimento di proprietà che, comunque, hanno l'effetto di determinare un decremento patrimoniale solo apparente.

Il delitto si consuma nel momento in cui si compiono o il negozio giuridico simulato o gli altri atti fraudolenti.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

2. Le attività sensibili *ex art. 25 quinquiesdecies* del Decreto 231/2001.

Si rinvia al DVR.

3. Principi generali di comportamento.

Fondazione A.I.B. adotta i seguenti criteri organizzativi:

Gestione dei rapporti con i fornitori ed eventuali sub-fornitori.

- I fornitori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in relazione alla loro reputazione e affidabilità, appositamente vagliata attraverso le fasi della specifica procedura adottata dalla Fondazione. La qualifica del fornitore, rivista periodicamente, deve tenere conto anche di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;

- Deve essere espletata una adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte, nel rispetto della specifica procedura adottata;
- Deve essere effettuato un controllo circa la congruità del prezzo della fornitura o della prestazione, verificando che questo sia coerente con quello mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione;
- Deve essere previsto un controllo sull'effettività della prestazione;
- Deve essere previsto un controllo sull'effettività e l'esistenza della Fondazione fornitrice;
- Deve essere previsto un controllo sulla veridicità della documentazione;
- Devono essere utilizzati per i pagamenti strumenti tracciabili quali bonifici su conto corrente bancario a assegni non trasferibili;
- Deve essere conservata, anche digitalmente, la corrispondenza commerciale con il fornitore;
- Nel caso in cui i fornitori scelgano di avvalersi di sub-fornitori o sub-appaltatori, gli stessi si impegnano, a pena di inadempimento del contratto con Fondazione A.I.B., a far sottoscrivere ai sub-fornitori o sub-appaltatori una scheda fornitore in linea con quella adottata dalla Fondazione, nonché ad effettuare controlli mirati sulla *compliance* e sull'effettività della prestazione o del servizio reso.

Rapporti con Consulenti.

- I Consulenti devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in relazione alla loro reputazione e affidabilità, appositamente vagliata attraverso le fasi della specifica procedura adottata. La qualifica del consulente, rivista periodicamente, deve tenere conto anche di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- Tutti i contratti con i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- Deve essere conservata, anche digitalmente, la corrispondenza commerciale con il consulente;
- Deve essere previsto un controllo sull'effettività della prestazione;
- I compensi dei Consulenti devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- Nessun pagamento a Consulenti può essere effettuato in contanti;

- È vietato affidare a Consulenti qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

Rapporti con i clienti.

La Fondazione si impegna a garantire:

- La tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione;
- La tracciabilità della fase di negoziazione e delle prestazioni erogate.

Omaggi, spese di rappresentanza e spese di trasferta.

La Fondazione:

- Garantisce la tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione;
- Garantisce la corrispondenza tra l'emissione di documenti contabili e l'effettivo flusso di cassa;
- Definisce tipologie, limiti e finalità degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Garantisce la tracciabilità degli omaggi effettuati e delle spese di rappresentanza sostenute.

Gestione di sponsorizzazioni e liberalità.

La Fondazione:

- Stipula appositi contratti per le operazioni di sponsorizzazione o le liberalità che intende sostenere;
- Assicura la tracciabilità degli atti di sponsorizzazione e delle liberalità;
- Verifica l'effettività dell'esecuzione del contratto di sponsorizzazione/dell'iniziativa di liberalità;
- Verificata la completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto di sponsorizzazione;
- Verifica la coerenza dei flussi finanziari correlati all'iniziativa di liberalità rispetto alla proposta originariamente approvata.

Gestione flussi finanziari.

Per la gestione dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli specifici, la Fondazione:

- Prevede controlli formalizzati e sostanziali dei flussi finanziari e strumenti adeguati per garantire la tracciabilità delle movimentazioni;
- Definisce le funzioni coinvolte nell'attività di gestione dei flussi e le relative responsabilità;
- Prevede meccanismi di controllo che garantiscano che ad ogni voce di costo/ricavo e ad ogni flusso di cassa sia riconducibile una fattura o altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione;
- Vieta di effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a quanto previsto dalla procedura o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- Vieta di effettuare pagamenti su conti correnti non intestati al fornitore;
- Prevede una verifica sulla veridicità della documentazione.

Gestione contabilità e fiscalità.

Nella gestione della contabilità e fiscalità è necessario:

- Garantire una rigorosa trasparenza contabile;
- Che tutte le funzioni aziendali collaborino, nello svolgimento delle proprie funzioni, all'archiviazione e tenuta di tutta la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione;
- Registrare tempestivamente ogni movimentazione contabile, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- Prevedere una *segregation of duties* tra chi presiede alla rilevazione e registrazione contabile delle operazioni aziendali, chi al calcolo delle imposte e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e ai relativi pagamenti;
- Utilizzare sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- Disciplinare le modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- Provvedere alla conservazione/archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscano la disponibilità e l'integrità;
- Che le variazioni in aumento e/o in diminuzione riportate nelle dichiarazioni dei redditi siano supportate da adeguata documentazione e da motivazione conforme alla normativa fiscale applicabile;

- Che i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni IVA siano conformi e coerenti con i Registri IVA e con le liquidazioni effettuate;
- Che le imposte versate siano conformi e coerenti con i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni fiscali;
- Disciplinare le modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che abbiano comportato il deterioramento delle scritture;
- Effettuare verifiche periodiche sulle scritture contabili.

3.1. Area del Fare.

Onde ridurre al minimo la probabilità che si verifichino i reati suindicati, Fondazione A.I.B. si impegna a:

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori, consulenti, sub-appaltatori e clienti;
- Verificare il rispetto delle procedure interne per la valutazione degli offerenti e delle offerte e accertare che sia possibile ricostruire la filiera decisionale;
- Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- Garantire che tutte le operazioni o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
- Conservare la documentazione a supporto delle operazioni economico-finanziarie;
- Presentare nei termini di legge le dichiarazioni fiscali;
- Custodire in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- Garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- Provvedere alle movimentazioni finanziarie avendo cura di verificare che esse avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati;
- Non accettare beni, servizi o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
- Garantire la tracciabilità e effettività delle sponsorizzazioni e donazioni.

3.2. Area del Non Fare.

In ogni caso, è **vietato**:

- Utilizzare strumenti anonimi di pagamento per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- Effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Fondazione in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- Ricevere pagamenti da soggetti che non abbiano rapporti commerciali con la Fondazione;
- Emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- Indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti;
- Distruggere o occultare la documentazione contabile;
- Effettuare operazioni societarie e di alienazione dei beni per sottrarsi al pagamento dei tributi.

4. Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25 quinquiesdecies* del Decreto:

- Codice etico;
- Omaggi e liberalità;
- Selezione terze parti;
- Gestione *Whistleblowing*.

* * *

V. CONTRABBANDO.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

Il D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, pubblicato in G.U. il 15 luglio 2020 ha introdotto nel novero dei reati-presupposto 231 i reati di contrabbando previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973.

Le violazioni alla legge doganale previste del D.P.R. *de quo* sono le seguenti:

- art. 282 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
- art. 283 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
- art. 284 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
- art. 285 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea:
- art. 286 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nelle zone extra-doganali;
- art. 287 D.P.R. 43/1973: Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
- art. 288 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nei depositi doganali;
- art. 289 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
- art. 290 D.P.R. 43/1973:(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
- art. 291 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;
- art. 291 *bis* D.P.R. 43/1973: Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 291 *ter* D.P.R. 43/1973: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 292 D.P.R. 43/1973: Altri casi di contrabbando;
- art. 295 D.P.R.: 43/1973: Circostanze aggravanti.

Le fattispecie *de quibus* (ad eccezione degli articoli 291 *bis*, 291 *quater* e 295) erano state depenalizzate dal Decreto Legislativo 8/2016 (*'Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67'*).

Tuttavia, l'articolo 4 del D.lgs. 75/2020 ha inserito, nell'articolo 1, comma 4, del D.lgs. 8/2016, tra i reati esclusi dalla depenalizzazione, anche "i reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, **quando l'ammontare dei diritti di confine è superiore ad euro diecimila**".

Le fattispecie astrattamente rilevanti per Fondazione A.I.B. sono le seguenti:

Art. 282 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.*

Art. 284 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;*
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*

- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285 D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;*
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento ed alla riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine.

Il soggetto attivo del reato può essere "chiunque" per l'ipotesi di contrabbando delle merci via terra, mentre per le ipotesi di contrabbando per via marittima o

aerea il soggetto attivo è il capitano o il comandante di aeromobile (salvi, ovviamente, i casi di concorso nel reato).

Le fattispecie *de quibus* richiedono il dolo generico di sottrarre merci estere al controllo doganale. Ai fini della responsabilità dell'ente, i diritti di confine evasi dovranno essere superiori ad euro 10.000.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è fino a 200 quote. Nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote.

Si applicano le sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi o l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi da 3 mesi a 2 anni.

2. Le attività sensibili ai sensi dell'art. 25 *sexiesdecies* del D.lgs. 231/2001.

Non sono stati rilevati specifici rischi di commissione dei reati presupposto indicati.

W. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

Con l'approvazione in via definitiva, avvenuta in data 3 marzo 2022, della proposta di legge n. 893-B, rubricata "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", in con l'art. 3 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 *septiesdecies*, avente ad oggetto i "*Delitti contro il patrimonio culturale*", Il Catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche viene quindi esteso anche alle nuove fattispecie introdotte con il medesimo disegno di legge. Trattasi in particolare dei seguenti reati (seguendo l'ordine delle fattispecie di cui alle nuove disposizioni incriminatrici del D.lgs. n. 231/2001):

- **Art. 518 *novies*:** Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- **Art. 518 *ter*:** Appropriazione indebita di beni culturali;
- **Art. 518 *decies*:** Importazione illecita di beni culturali;
- **Art. 518 *undecies*:** Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- **Art. 518 *duodecies*:** Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- **Art. 518 *quaterdecies*:** Contraffazione di opere d'arte;
- **Art. 518 *bis*:** furto di beni culturali;
- **Art. 518 *quater*:** Ricettazione di beni culturali;
- **Art. 518 *octies*:** Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;

Art. 518 *novies*: Violazioni in materia di alienazione di beni culturali.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento;*

Il reato si configura allorquando siano violate, nelle ipotesi tassativamente previste, le prescrizioni normative concernenti l'alienazione di beni culturali.

Si tratta di fattispecie che, sotto il profilo soggettivo, sono caratterizzate da dolo generico, non essendo previsto alcun fine ulteriore sotteso alla condotta incriminata.

La sanzione per l'ente per la fattispecie *de qua* è quella della sanzione da 100 a 400 quote. Sono applicabili altresì tutte le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.lgs. n. 231 del 2001.

Art. 518 ter: Appropriazione indebita di beni culturali.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Il reato in esame rappresenta una fattispecie "speciale" rispetto a quella "generale" di cui all'art. 646 c.p. Il reato si consuma nel momento in cui si assiste alla c.d. *interversio possessionis*, ossia il mutamento dell'atteggiamento di colui che detiene il bene, il quale, rifiutando o omettendo la riconsegna o la restituzione, si ritiene inizi ad assumere illegittimamente il ruolo di proprietario.

L'elemento soggettivo è doloso, sicché è necessaria la consapevolezza e la rappresentazione dell'altruità della *res*, nonché la volontà di trattenere, ciò nonostante, il bene mobile. Tale condotta richiede, sotto il profilo soggettivo, l'ulteriore fine del profitto, proprio o altrui.

La sanzione per l'ente per la fattispecie *de qua* è quella della sanzione da 200 a 500 quote. Sono applicabili altresì tutte le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.lgs. n. 231 del 2001.

Art. 518 decies: Importazione illecita di beni culturali.

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 258 a euro 5.165.

Fattispecie sussidiaria rispetto a quelle specificamente indicate, il reato si consuma nel momento in cui vi è l'importazione di beni culturali provenienti da

delitto, ovvero in violazione della normativa di settore del Paese straniero in cui il rinvenimento del bene culturale vi è stato.

Trattasi di fattispecie a dolo generico, per la cui perfezione è sufficiente la rappresentazione delle circostanze che precedono e la volontà di procedere all'importazione.

La sanzione per l'ente per la fattispecie *de qua* è quella della sanzione da 200 a 500 quote. Sono applicabili altresì tutte le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.lgs. n. 231 del 2001.

Art. 518 undecies: Uscita o esportazione illecite di beni culturali.

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la nonna soggetto abilità di cose di interesse culturale e di autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Il reato si consuma allorché si esportino beni culturali, variamente aggettivati, in violazione delle norme regolamentari in materia.

Il reato è comune e il dolo è generico.

La sanzione per l'ente per la fattispecie *de qua* è quella della sanzione da 200 a 500 quote. Sono applicabili altresì tutte le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.lgs. n. 231 del 2001.

Art. 518 duodecies: Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a 5 anni e con la multa da euro 2.500 € 15.000

Chiunque, fuori dai casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici proprio altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello Stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Reato anch'esso contro il patrimonio, questo mira a tutelare l'integrità dei beni culturali, sicché penalmente rilevante è ogni condotta idonea a modificare la struttura e l'essenza dell'oggetto della condotta.

Trattasi di reato comune e caratterizzato dal dolo generico, essendo sufficiente la rappresentazione della natura del bene e dell'idoneità della condotta a modificarne l'integrità e la volontà di realizzare il comportamento vietato.

La sanzione per l'ente per la fattispecie *de qua* è quella della sanzione da 300 a 700 quote. Sono applicabili altresì tutte le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.lgs. n. 231 del 2001.

Art. 518 quaterdecies: Contraffazione di opere d'arte.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatto, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, Alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere o oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4) chiunque mediante le altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendo nella falsità, come autentici, opere o di oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati. Ora i prodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a

persone estranee al reato. Delle cose confiscate e vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato

Posto a presidio della fede pubblica, la fattispecie incrimina le condotte di contraffazione, di commercio di opere contraffatte, e di certificazione di opere false.

Stando al tenore letterale, solo l'ipotesi di cui al n. 1) appare caratterizzata dal dolo specifico e, in particolare, dal dolo di profitto. Le altre ipotesi, invece, presentano un dolo generico, ridotto alla rappresentazione e volontà di realizzare il comportamento vietato dalla norma incriminatrice.

La sanzione per l'ente per la fattispecie *de qua* è quella della sanzione da 300 a 700 quote. Sono applicabili altresì tutte le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.lgs. n. 231 del 2001.

Art. 518 bis: furto di beni culturali.

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1500.

La pena e della reclusione da quattro a 10 anni e della multa da euro 907 a euro 2000 se il reato è aggravato da uno o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o sei il furto di beni culturali appartenenti allo stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518 quater: Ricettazione di beni culturali.

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Le due fattispecie rappresentano un'ipotesi speciale rispetto a quelle generali di cui all'art. 624 ss. e 648 c.p.

Reati contro il patrimonio, il primo consiste nel sottrarre al legittimo possessore una cosa mobile altrui; il secondo si consuma allorché taluno entri in possesso, acquisti, occulti o intervenga per distribuirli a terzi beni provenienti da delitto. Nelle fattispecie in esame i beni che rilevano sono esclusivamente quelli c.d. "culturali".

Il dolo è specifico essendo indispensabile la finalità del profitto.

La sanzione per l'ente per la fattispecie *de qua* è quella della sanzione da 400 a 900 quote. Sono applicabili altresì tutte le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.lgs. n. 231 del 2001.

Art. 518 octies: Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altra, distrugge, sopprime occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Delitto contro la fede pubblica, consiste nell'alterazione o nella soppressione della documentazione relativa a un bene culturale. Lo scopo della condotta deve essere quello di alterare la percezione dell'utente circa la liceità della provenienza, pertanto, il reato è a dolo specifico.

La sanzione per l'ente per la fattispecie *de qua* è quella della sanzione da 400 a 900 quote. Sono applicabili altresì tutte le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.lgs. n. 231 del 2001.

2. Le attività sensibili ex art. 25 septiesdecies del Decreto 231/2001.

Le attività di *risk assessment* compiute hanno dato **esito negativo**. Trattandosi di un rischio totalmente avulso dalla realtà economica di Fondazione, non si ritengono necessarie prescrizioni comportamentali.

X. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.

1. Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 25 *duodevicies*, anch'esso introdotto con la proposta di legge n. 893-B, rubricata "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", amplia il novero dei reati presupposto alle seguenti fattispecie:

- **Art. 518 *sexies*:** Riciclaggio di beni culturali;
- **Art. 518 *terdecies*:** Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- **Art. 518 *sexies*:** Riciclaggio di beni culturali.

Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce i beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni virgola in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518 *terdecies*: Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 285 quella commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Trattasi di ipotesi delittuose che, al pari di quelle previste dall'art. 25 *septiesdecies*, presentano, quale elemento specializzante, il bene culturale o paesaggistico quale oggetto materiale della condotta.

Sono incriminate le condotte di occultamento della provenienza illecita del bene (riciclaggio), nonché di devastazione o saccheggio, intese rispettivamente, quale distruzione radicale di un bene culturale o paesaggistico, ovvero spoliazione di un bene culturale o paesaggistico o di un istituto o un luogo della cultura.

La sanzione per l'ente per le fattispecie *de quibus* è quella della sanzione da 500 a 1.000 quote.

Per tali fattispecie è possibile l'irrogazione della sanzione dell'**interdizione definitiva** dall'esercizio dell'attività, ma solo nei casi in cui l'ente o la sua unità organizzativa abbiano quale scopo esclusivo, o quantomeno prevalente, la commissione di alcuno dei delitti di cui all'art. 25 *duodevicies*.

2. Le attività sensibili ex art. 25 *duodevicies* del Decreto 231/2001.

Le attività di *risk assessment* compiute hanno dato **esito negativo**. Trattandosi di un rischio totalmente avulso dalla realtà economica di Fondazione, non si ritengono necessarie prescrizioni comportamentali.